



*Ministero delle
Attività Produttive*

IPI
Istituto per la
Promozione
Industriale



GUIDE

2006

LEGGE 488/92

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI

GUIDE

2006

LEGGE 488/92

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI

ISBN: 88 - 89680 - 08 - 3

Copyright © 2005 by IPI - Istituto per la Promozione Industriale, Roma, Italy

L'IPI autorizza la riproduzione e l'utilizzo pubblico, totale o parziale, a condizione che ne venga sempre menzionata esattamente la fonte.

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE ELETTRONICA

a cura di Stefano Battisti e Cristiano Zuddas
(IPI - Servizio Comunicazione e Documentazione)

Stampa maggio 2006
TIPAR Arti Grafiche Srl - Roma

SOMMARIO

PARTE PRIMA7
• Scheda "Industria"8
• Scheda "Turismo"29
• Scheda "Commercio"49
PARTE SECONDA71
• Attività Economiche della Classificazione ISTAT 2002 ammesse alle agevolazioni - Sez. C,D, E, F (settore "Industria")73
DISPOSIZIONI ATTUATIVE87
• Articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 in materia di riforma degli incentivi87
• Decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2006. Nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 48891
<i>Allegato 1 - Limiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore e nel settore delle costruzioni ed elencazione delle attività di servizi ammissibili alle agevolazioni</i>120
<i>Allegato 2 - Servizi complementari alla distribuzione ammissibili alle agevolazioni</i>124
<i>Allegato 3 - Misure del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato</i>125
• Legge 25 agosto 1991, n. 287 concernente l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività di pubblici esercizi (estratto)127
• Circolare esplicativa 23 marzo 2006, n. 980902 sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Settori "Industria", "Turismo" e "Commercio"131
<i>Appendice alla circolare ministeriale</i>193
<i>Allegato 1 - Aree ammissibili e misure del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato espresse in percentuale dell'investimento ammissibile</i>194
<i>Allegato 2 - Dichiarazione del proprietario dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti nel settore "Turismo" da agevolare, attestante l'assenso alla realizzazione del programma stesso</i>195
<i>Allegato 3 - Dichiarazione di impegno delle imprese di costruzioni relativa ai beni agevolati</i>196
<i>Allegato 4 - Dichiarazione di sussistenza dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività previste nello statuto del centro di assistenza tecnica</i>197

<i>Allegato 5 - Verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto ai sensi della vigente normativa comunitaria</i>	198
<i>Allegato 6 - PIANO DESCRITTIVO: indice ragionato degli argomenti</i>	201
<i>Allegato 7 - Dichiarazione dell'impresa relativa a ciascun immobile esistente da acquistare o da acquisire in locazione finanziaria nell'ambito del programma di investimenti da agevolare</i>	206
<i>Allegato 8 - Dichiarazione dell'impresa relativa alla identificazione dei macchinari e degli impianti di produzione oggetto di agevolazioni</i>	208
<i>Allegato 9 - Prospetto per l'identificazione dei macchinari e degli impianti di produzione oggetto delle agevolazioni</i>	209
<i>Allegato 10 - Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle attività produttive e degli istituti collaboratori convenzionati con le medesime banche</i>	210
<i>Allegato 11 - Modulo per la richiesta delle agevolazioni</i>	215
<i>Allegato 12 - Documentazione a corredo del Modulo di domanda, da inviare alla banca unitamente a quest'ultimo ovvero separatamente dallo stesso ma, comunque, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni</i>	223
<i>Allegato 13 - Scheda tecnica</i>	225
<i>Allegato 14 - Richiesta dell'impresa di inserimento nella graduatoria successiva di una iniziativa non agevolata nel bando precedente per insufficienza delle risorse</i>	242
<i>Allegato 15 - Richiesta dell'impresa di inserimento nella graduatoria successiva di una iniziativa agevolata parzialmente</i>	244
<i>Allegato 16 - Nota di comunicazione delle banche concessionarie alle imprese contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori</i>	246
<i>Allegato 17 - Dichiarazione dell'impresa proprietaria e locatrice dell'unità produttiva</i>	249
<i>Allegato 18 - Dichiarazione dell'impresa conduttrice dell'unità produttiva</i>	251
<i>Allegato 19 - Dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione ad un'operazione di trasferimento di parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, comunemente denominato "outsourcing"</i>	253
<i>Allegato 20 - Dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento di parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, comunemente denominato "outsourcing"</i>	255
<i>Allegato 21 - Dichiarazione dell'impresa risultante da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile</i>	257
<i>Allegato 22 - Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell'anticipazione</i>	259
<i>Allegato 23 - Ulteriore documentazione da inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione della quota di agevolazioni</i>	266
<i>Allegato 24 - Richiesta di erogazione dell'impresa, a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessionaria</i>	269
<i>Allegato 25 - Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore, a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessionaria</i>	271

<i>Allegato 26 - Richiesta di erogazione dell'impresa per stato di avanzamento, per investimenti inferiori a 1.500.000 euro, da inviare alla banca concessionaria</i>	273
<i>Allegato 27 - Richiesta di erogazione dell'impresa per stato di avanzamento, per investimenti pari o superiori a 1.500.000 euro, da inviare alla banca concessionaria</i>	277
<i>Allegato 28 - Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore per stato di avanzamento, da inviare alla banca concessionaria</i>	280
<i>Allegato 29 - Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore per stato d'avanzamento per investimenti complessivi inferiori a 1.500.000 euro</i>	283
<i>Allegato 30 - Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore per stato d'avanzamento per investimenti complessivi pari o superiori a 1.500.000 euro</i>	286
<i>Allegato 31 - Dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento del programma</i>	288
• Decreto ministeriale del 2 febbraio 2006 relativo alla ripartizione delle risorse disponibili tra i settori "Industria", "Turismo" e "Commercio"	291
• Decreto ministeriale del 23 marzo 2006 relativo alle priorità settoriali da applicarsi alle graduatorie multiregionali del bando "Industria"	297
• Decreto ministeriale del 23 marzo 2006 che fissa i termini per la presentazione delle domande per i bandi "Industria", "Turismo" e "Commercio"	299
 DEFINIZIONE DI PMI	301
• Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 riguardante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri per l'individuazione della dimensione aziendale	301
 AREE SOTTOUTILIZZATE	
• Elenco delle aree ammissibili alle agevolazioni	321



PARTE PRIMA

**Sistema agevolativo
Procedure**

SETTORE INDUSTRIA

I - Sistema Agevolativo

1. Procedura

Il sistema agevolativo previsto dalla legge n. 488/92 è applicato attraverso una procedura a bando. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di agevolazioni, articolate nella forma di contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, alle imprese che ne abbiano fatto domanda, nei termini fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, a fronte di programmi riguardanti investimenti produttivi.

2. Ripartizione delle risorse

Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite annualmente tra le regioni e tra i settori di attività ammissibili, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con le regioni.

3. Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che realizzano programmi di investimento riguardanti i seguenti settori e/o attività:

- settori estrattivo e manifatturiero identificati dalle sezioni "C" e "D" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002", fatte salve le limitazioni ed esclusioni derivanti dalla normativa UE;
- attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore e quelle delle costruzioni di cui, rispettivamente, alle sezioni "E" e "F" della medesima Classificazione ISTAT 2002, con le limitazioni stabilite dal Ministero delle attività produttive;
- attività di servizi, tra quelle individuate dal Ministero delle attività produttive.

Il codice ISTAT deve essere individuato dall'impresa richiedente con riferimento all'attività cui sono destinati gli investimenti del programma.

Alla data di presentazione del Modulo di domanda le imprese devono essere già costituite (quelle fornitrici di servizi, esclusivamente in forma di società regolari), iscritte al Registro delle imprese (per le imprese individuali non ancora operanti tale requisito può essere soddisfatto anche successivamente purché entro la trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento) e devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, comprovino di avere la piena disponibilità degli

immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma e che gli stessi sono già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

4. Ambito territoriale

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che intendono realizzare un programma di investimenti in uno dei settori precedentemente indicati, nell'ambito di un'unità produttiva ubicata nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale (aree obiettivi 1 e 2, aree ammesse al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, aree rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87.3.c) del Trattato CE)

Unità produttiva

Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, alla stessa unità produttiva si applica la misura agevolativa e/o il punteggio regionale (vedi indicatore regionale) relativi al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente in termini di superficie.

5. Dimensione dell'impresa

Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media e grande dimensione secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005. Per la relativa applicazione si rimanda al predetto decreto riprodotto in allegato.

6. Programmi agevolabili

I programmi di investimento devono essere organici e funzionali nonché idonei a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa e indicati nella domanda di agevolazioni.

LIMITI MASSIMO E MINIMO DI INVESTIMENTO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

I programmi possono essere agevolati solo se comportano spese complessivamente ammissibili non superiori a 50 milioni di euro.

I programmi di investimento non possono essere inferiori a 1 milione di euro, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di modificare detto minimo entro i seguenti limiti:

- da 150.000 euro a 1.000.000 euro per le attività dei servizi
- da 400.000 euro ad 1.500.000 euro per tutte le altre attività del settore "Industria"

Per poter usufruire delle agevolazioni il programma di investimenti deve rientrare in una delle seguenti tipologie:



- **Realizzazione di un nuovo impianto produttivo**

Il programma che riguarda la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo.

- **Ampliamento**

Il programma che è volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale).

- **Ammodernamento**

Il programma che è diretto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa.

- **Riconversione**

Il programma che è diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi ("gruppi" ISTAT 2002), attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti.

- **Riattivazione**

Il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente.

- **Trasferimento**

Il programma che è volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento ai piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.

I programmi d'investimento possono essere realizzati attraverso l'acquisto diretto, mediante leasing o con entrambe le modalità.

Nel caso di leasing, gli acquisti devono essere effettuati tramite una sola società di locazione finanziaria (istituto collaboratore) convenzionata con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria; se i beni sono acquistati ricorrendo a più società di leasing l'ottenimento delle agevolazioni è consentito solo se dette società sono riunite in "pool" e sussistono i requisiti indicati nella circolare esplicativa.

Ai fini della valutazione della sua organicità e funzionalità, il programma deve essere presentato nella sua interezza, comprensivo anche di spese non ammissibili alle agevolazioni.

AMMISSIBILITA' DEI PROGRAMMI

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione del Modulo di domanda.

La data di **avvio** a realizzazione del programma di investimento è quella del primo dei titoli di spesa ammissibili intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto collaboratore, ancorché pagato successivamente.

La data di **ultimazione** del programma è quella dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili, ovvero, nel caso di leasing, quella del verbale relativo all'ultima consegna dei beni.

I programmi di investimento agevolabili devono essere ultimati entro 24 o 48 mesi (sulla base delle indicazioni dell'impresa) dalla data del decreto di concessione provvisoria, salvo proroga autorizzata di non oltre 6 mesi.

Per beneficiare delle agevolazioni, l'apporto dei mezzi dell'impresa destinato al programma di investimenti, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, deve essere non inferiore al 25% dell'investimento totale ammissibile. Il predetto apporto dell'impresa è rappresentato da tutti i mezzi di copertura finanziaria, ivi compreso il finanziamento ordinario e/o l'eventuale operazione di locazione finanziaria, esenti da qualsiasi aiuto pubblico.

7. Spese ammissibili

Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, sono quelle relative all'acquisto diretto o alla acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.

Le spese ammissibili riguardano:

- progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali, secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento. Per le grandi imprese sono ammissibili solo le spese per progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti. Le suddette spese sono ammissibili fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;

- il suolo aziendale, nel limite del 10% del valore totale degli investimenti ammissibili, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- le opere murarie ed assimilate. Le spese relative all'acquisto di immobili che abbiano già beneficiato di altre agevolazioni sono ammesse a condizione che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, siano trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato (tale limitazione non si applica nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni concesse medesime);
- le infrastrutture specifiche aziendali;
- i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
- i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa (solo per PMI);
- i brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processo; per le grandi imprese tali spese sono ammissibili fino ad un valore massimo del 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

Sono altresì ammissibili le commesse interne di lavorazione, purché capitalizzate e solo se riferite a macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e relative progettazioni. Per le imprese di costruzioni le commesse interne possono riguardare anche le opere murarie e le infrastrutture specifiche aziendali.

Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti anche in via indiretta.

Tutte le spese agevolate devono essere capitalizzate.

8. Spese escluse

Sono escluse le seguenti spese:

- le spese per imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, dunque, capitalizzati;
- le spese notarili, ad eccezione di quelle per la stipula del contratto di finanziamento previsto dalla circolare;
- le spese relative a mezzi di trasporto targati, ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione;
- le spese relative a programmi informatici, se effettuate da imprese di grande dimensione;
- le spese relative all'acquisto di scorte di materie prime e ausiliarie;
- le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate;
- le spese per l'acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni qualora, alla data di presentazione della domanda, non siano trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato;
- le spese relative alla attività di rappresentanza.

Sono, infine, esclusi dalle agevolazioni i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti

9. Forma e misura delle agevolazioni

Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato.

Le misure concedibili del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato sono espresse in percentuale dell'investimento ammissibile e sono articolate per dimensione d'impresa e aree territoriali di intervento come indicato dalla tabella seguente:

Territori		P.I.		M.I.		G.I.	
		Contributo conto capitale	Finanz. Agevolato	Contributo conto capitale	Finanz. Agevolato	Contributo conto capitale	Finanz. Agevolato
obiettivo 1 deroga 87.3.a	<i>Calabria</i>	50	25	50	25	44,4	22,2
	<i>Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna</i>	41	20,5	41	20,5	31,2	15,6
Molise in deroga 87.3.c		26,7	15	26,7	15	17,7	15
Abruzzo in deroga 87.3.c		24,4	15	24,4	15	17,7	15
Comuni centro/nord in deroga 87.3.c		13,7	15	11,1	15	7,1	15
Comuni centro/nord obiettivo 2 e sostegno transitorio, Abruzzo obiettivo 2 e Molise sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1		10	15	4,2	15	-	-

P.I. = Piccola Impresa; **M.I.** = Media Impresa; **G.I.** = Grande Impresa.

Ai fini della concessione delle agevolazioni deve sussistere un finanziamento bancario ordinario di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non inferiore al 15% degli stessi, concesso dalle stesse banche concessionarie o anche da altre banche. Il contributo in conto capitale non può essere superiore al finanziamento con capitale di credito, composto dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento bancario ordinario. Nel caso di programmi che prevedono, in tutto o in parte, investimenti in locazione finanziaria, l'intervento della società di leasing è equiparato, con riferimento ai predetti investimenti, al finanziamento bancario ordinario.

Per poter accedere alle agevolazioni è necessaria la delibera di un finanziamento bancario ordinario

Il finanziamento agevolato concesso ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari allo 0,50% annuo.

II - Procedure

1. Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata ad una delle banche concessionarie o, ove del caso e alle condizioni previste, ad uno degli istituti collaboratori nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive.

La domanda è composta da:

- *Modulo di domanda*
 - deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa recante il numero di progetto pre-assegnato;
 - deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale.
- *Documentazione da allegare alla domanda*

Tutta la documentazione a corredo del Modulo di domanda deve essere presentata contestualmente al Modulo medesimo oppure successivamente ma comunque entro il termine finale di presentazione delle domande.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA

1. Scheda Tecnica
2. Doppia copia del supporto magnetico contenente il file di Scheda Tecnica generato attraverso il software ministeriale
3. Delibera di finanziamento bancario e/o di leasing
4. Piano descrittivo
5. Planimetria generale
6. Principali elaborati grafici
7. Certificato di iscrizione al registro delle imprese
8. Copia di atti e/o contratti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile
9. Idonea documentazione o perizia giurata attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile
10. Autorizzazioni alle immissioni in atmosfera e agli scarichi idrici (per i casi previsti)
11. Documentazione per gli accertamenti antimafia (agevolazioni > 154.937,07 euro)
12. Documentazioni e dichiarazioni ai fini del riconoscimento degli indicatori e delle premialità
13. Copia dei contratti di leasing già stipulati

In particolare, la Scheda Tecnica deve essere compilata, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero delle attività produttive (che viene reso disponibile attraverso il sito internet del Ministero stesso), stampando il relativo file su fogli A4. Deve essere presentata altresì una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente la versione informatica della Scheda Tecnica generata attraverso il software. Le pagine della Scheda a stampa devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali; sull'ultima pagina deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda.

La domanda, completa della documentazione e delle dichiarazioni previste, pena l'inammissibilità della medesima, va presentata alla banca concessionaria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta celere. Nel caso di programmi che prevedono l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, la domanda deve essere presentata ad una delle società di leasing (istituti collaboratori) convenzionate con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria.

Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione. L'impresa deve altresì inviare, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, una semplice fotocopia del Modulo di domanda e della relativa Scheda Tecnica alla Regione o alla Provincia autonoma interessata, ed, esclusivamente per via telematica, una copia del file della Scheda Tecnica al Ministero.

La domanda che, alla data di chiusura dei termini di presentazione, risulti incompleta della documentazione prevista dalla normativa, viene respinta con specifica nota della banca.

Qualora la banca concessionaria ritenesse opportuno acquisire ulteriori dati e informazioni necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, l'impresa è tenuta a corrispondere alla richiesta entro 15 giorni solari dalla data del ricevimento della richiesta medesima (pena la decadenza della domanda).

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda

Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- non è ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione che riguardi più programmi di investimento o più unità produttive;
- non è ammessa la presentazione di più domande, né sullo stesso bando né su bandi successivi, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti, qualora le domande stesse, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parti di un medesimo programma organico e funzionale. Nell'ambito dello stesso bando, si considerano facenti parte del medesimo programma e, quindi, oggetto di un'unica domanda, tutti i programmi realizzati nella singola unità produttiva;
- in presenza di un programma già agevolato parzialmente, non è ammessa la presentazione di una nuova domanda per il medesimo programma, a meno che l'impresa non abbia formalmente rinunciato alle agevolazioni parziali concesse;

- in presenza di un programma già agevolato non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un nuovo programma, riferita alla medesima unità produttiva, fino a quando, per il predetto programma agevolato, non sia stata presentata alla banca concessionaria la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento.

Le domande presentate in difformità delle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili.

2. Istruttoria delle domande

Le banche concessionarie, accertata la regolarità e la completezza della prescritta documentazione, effettuano l'istruttoria delle domande pervenute provvedendo ad accertare in particolare:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
- la conformità della delibera di finanziamento ordinario e/o della delibera della società di leasing alle condizioni previste dalla normativa;
- la validità tecnica del programma;
- la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda;
- gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori in base ai quali si procederà alla formazione delle graduatorie.

Le risultanze istruttorie delle banche devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sulla agevolabilità del singolo programma di investimento.

Le banche concessionarie, completata l'attività istruttoria, inviano a ciascuna impresa una nota con la quale danno informazione dell'esito positivo o negativo dell'attività istruttoria medesima. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande, le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle attività produttive le risultanze degli accertamenti istruttori e comunicano alla Cassa Depositi e Prestiti i dati relativi alle domande definite con esito positivo.

Cassa Depositi e Prestiti, entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, informa il Ministero delle attività produttive dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato.

3. Indicatori

Ai fini della formazione delle graduatorie (si veda il successivo punto 4), per ciascun programma ritenuto ammissibile si provvede a calcolare il valore dei seguenti indicatori, sulla base dei dati e informazioni forniti dall'impresa:



Il calcolo degli indicatori è effettuato considerando che:

- nel caso in cui le imprese richiedano una misura del contributo in conto capitale inferiore a quella massima spettante, alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla normativa;
- le spese relative agli investimenti innovativi sono quelle sostenute per:
 - apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;
 - piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzati, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;
 - acquisizione di brevetti funzionali all'esercizio dell'attività oggetto del programma;
 - apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
 - piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;
- il punteggio delle priorità, per quanto riguarda la graduatoria ordinaria è espresso dalla Regione come combinazione di tre priorità riferite alle aree del territorio, ai settori merceologici e alle tipologie di investimento (il punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e trenta); per quanto riguarda la graduatoria speciale per aree è espresso dalla Regione come combinazione di due priorità riferite ai settori merceologici e alle tipologie di investimento (il punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e venti); per quanto riguarda la graduatoria speciale per settori, è espresso dalla Regione come combinazione di due priorità riferite alle aree e alle tipologie di investimento (il punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e venti); per quanto riguarda le graduatorie multiregionali il Ministro delle attività produttive può

individuare, con proprio decreto, da adottare d'intesa con le Regioni, i punteggi da attribuire ai programmi riguardanti specifici settori di attività e/o aree territoriali.

Maggiorazioni degli indicatori

Il valore di ciascuno degli indicatori è incrementato, qualora sussistano le condizioni previste, di misure percentuali comprese tra 0,25% e 1,5% al fine di premiare:

- le imprese che investono in ricerca e sviluppo;
- le imprese che presentano quote significative di fatturato derivante da export diretto;
- le imprese che abbiano aderito a sistemi di certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS);
- le imprese risultanti da operazioni di fusione tra PMI;
- le imprese che abbiano realizzato stages per laureati;
- le imprese che dispongono nell'unità produttiva oggetto del programma di strutture adibite ad asili nido ovvero che abbiano conseguito una riduzione tariffaria dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- le imprese neocostituite.

Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni, l'impresa allega alla domanda la documentazione prevista dalla circolare.

4. Graduatorie

Entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie, il Ministero delle attività produttive forma le graduatorie dei programmi ammissibili e provvede alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

TIPI DI GRADUATORIE

- una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è riservata ai programmi ammissibili promossi da piccole e medie imprese;
- una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi relativi ad un'area o a più settori di attività e comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è riservata ai programmi ammissibili promossi da piccole e medie imprese;
- una graduatoria multiregionale per le iniziative ubicate nelle aree del Mezzogiorno riguardante programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- una graduatoria multiregionale per le iniziative ubicate nelle aree del Centro - Nord riguardante programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

N.B. La quota delle risorse disponibili da destinare alla copertura delle graduatorie multiregionali è stabilita dal Ministro delle attività produttive in misura non superiore al 30%.

Ai fini della formazione delle graduatorie per la concessione delle agevolazioni, ad ogni domanda presentata (per la quale l'istruttoria bancaria si sia conclusa con esito positivo), viene attribuito il punteggio ottenuto sommando algebricamente i valori "normalizzati" degli indicatori eventualmente maggiorati in base alle premialità sopra indicate.

Le graduatorie sono formate secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun programma. Le agevolazioni sono concesse ai suddetti programmi dal primo fino all'esaurimento dei fondi attribuiti a ciascuna graduatoria, tenendo conto della riserva a favore delle PMI.

5. Concessione provvisoria delle agevolazioni

Il Ministero delle attività produttive, successivamente alla formazione delle graduatorie e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, adotta i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in graduatoria procedendo in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento delle risorse. Lo stesso Ministero adotta i

provvedimenti di diniego delle agevolazioni per le domande non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse ed i provvedimenti di esclusione per le domande istruite con esito negativo.

L'impresa beneficiaria, entro novanta giorni dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, stipula con il soggetto agente il contratto di finanziamento relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria. Nel caso di investimenti mediante locazione finanziaria, il contratto di finanziamento, relativo alla quota agevolata, è stipulato, successivamente alla consegna dei beni, tra il soggetto agente e la società di leasing.

IL SOGGETTO AGENTE

E' il soggetto, che può coincidere con la stessa banca concessionaria e/o con il soggetto finanziatore, al quale viene demandato, sulla base di specifici mandati di Cassa Depositi e Prestiti e del soggetto finanziatore, lo svolgimento di tutte le attività relative alla stipula, erogazione e gestione dell'intero finanziamento (quota agevolata e quota ordinaria)

6. Erogazione delle agevolazioni

Le erogazioni in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, avvengono per stato d'avanzamento, sulla base della documentazione di spesa presentata dall'impresa.

Il contributo in conto capitale è reso disponibile dal Ministero in due o tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento e le altre il primo gennaio di ciascuno degli anni successivi. La disponibilità è in 2 quote nel caso in cui il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta, in 3 quote negli altri casi.

Ai fini delle erogazioni del contributo in conto capitale, l'impresa o l'istituto collaboratore deve comprovare di avere sostenuto:

- nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa complessiva approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda;
- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa complessiva approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.

Per lo stato di avanzamento si tiene conto esclusivamente delle spese pagate.

La prima quota del solo contributo in conto capitale può, su richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile.

Il finanziamento agevolato è erogato in non più di sei quote, ovvero in non più di tre quote se per il contributo in conto capitale è prevista l'erogazione in due quote. Ciascuna quota del

finanziamento agevolato è erogata in misura corrispondente allo stato di avanzamento del programma riferito ad un periodo non inferiore a sei mesi. Per lo stato di avanzamento si tiene conto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle forniture, delle fatture e/o degli altri titoli di spesa, per quanto riguarda i beni acquistati direttamente, ovvero della data di consegna dei beni, in caso di investimenti mediante locazione finanziaria.

Ai fini di ciascuna erogazione, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria una richiesta di erogazione, utilizzando specifici schemi allegati alla circolare ministeriale, corredata della documentazione di spesa.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

La documentazione di spesa consiste in:

- Copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ovvero, ove consentite, commesse interne di lavorazione
- Copia della documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature
- Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, corredata del relativo elenco, attestante la corrispondenza dei macchinari, impianti e attrezzature maggiormente rilevanti, e comunque di tutti quelli con un costo unitario almeno pari a 10.000,00 euro, con le fatture e gli altri titoli di spesa presentati
- Nel solo caso di erogazione delle quote di contributo in conto capitale, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture

La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data.

La banca concessionaria effettua gli accertamenti previsti dalla normativa e, in relazione ad ogni stato di avanzamento utile per l'erogazione della corrispondente quota di contributo in conto capitale, effettua anche il sopralluogo per le verifiche sugli investimenti realizzati presso l'unità produttiva oggetto del programma.

Effettuati i predetti adempimenti, le banche concessionarie, entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, per il contributo in conto capitale, non prima della data della disponibilità, richiedono al Ministero e al soggetto agente l'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e di finanziamento corrispondenti allo stato di avanzamento presentato dall'impresa ed accertato dalle banche concessionarie medesime.

Per quanto riguarda il contributo in conto capitale, all'atto dell'erogazione dell'ultima quota, qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni, il Ministero trattiene il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva.

Il Ministero accredita le quote di contributo in conto capitale alle banche concessionarie, che provvederanno all'erogazione alle imprese o agli istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento.

Per quanto riguarda il finanziamento, il soggetto agente accredita le singole quote sul conto corrente indicato dall'impresa o dall'istituto collaboratore secondo le modalità previste nel contratto di finanziamento e nei mandati conferiti dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal soggetto finanziatore per la gestione del finanziamento.

Per gli investimenti realizzati mediante locazione finanziaria, le agevolazioni sono erogate all'istituto collaboratore il quale, con riferimento al contributo in conto capitale ed indipendentemente dalla durata del contratto, trasferisce all'impresa per rate semestrali posticipate, a partire dalla prima erogazione, il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso.

Per quanto riguarda il finanziamento agevolato, l'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione del finanziamento medesimo, provvede alla riduzione dei canoni di locazione finanziaria in modo da garantire che il beneficio del finanziamento agevolato venga trasferito all'impresa beneficiaria.

7. Concessione definitiva delle agevolazioni

Le banche concessionarie, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento, provvedono a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti e la trasmettono al Ministero unitamente alla documentazione di spesa relativa all'intero programma - ad eccezione dei programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a 1.500.000,00 euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche concessionarie - e alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento.

Il Ministero delle attività produttive, ricevuta la relazione finale ed i relativi allegati dalle banche concessionarie, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a 1.500.000,00 euro, dispone gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni.

Sulla base dei predetti accertamenti e della relazione finale, il Ministero delle attività produttive provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed all'emanazione del decreto di concessione definitiva ovvero alla revoca delle agevolazioni. Il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione trasmessa dalle banche concessionarie.

Le banche concessionarie, a seguito della concessione definitiva, erogano alle imprese quanto eventualmente ancora loro dovuto relativamente al contributo in conto capitale, ovvero provvedono a recuperare le somme, erogate e non dovute, con le eventuali maggiorazioni previste.

• **Principali attività svolte dai soggetti coinvolti nel procedimento**

SOGGETTO FINANZIATORE	<ul style="list-style-type: none"> • Valuta il merito di credito dell'impresa • Concede il finanziamento bancario ordinario
BANCA CONCESSIONARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica la completezza della documentazione • Verifica l'ammissibilità alle agevolazioni • Verifica la pertinenza e la congruità delle spese • Determina i valori per il calcolo degli indicatori • Redige la relazione istruttoria • Inoltra la relazione istruttoria al Ministero delle attività produttive entro i termini prefissati • Comunica all'impresa i valori utilizzati per il calcolo degli indicatori, le spese ammesse, le spese escluse e le agevolazioni concesse • Invia alla regione copia della predetta comunicazione • Invia alla Cassa Depositi e Prestiti i dati necessari per le delibere relative ai finanziamenti agevolati • Eroga il contributo in conto capitale, previa richiesta dei fondi al MAP • Richiede al soggetto agente l'erogazione del finanziamento agevolato • Redige la relazione sullo stato finale del programma di investimento • Invia al Ministero delle attività produttive la relazione sullo stato finale
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<ul style="list-style-type: none"> • Adotta le delibere di finanziamento agevolato • Comunica al Ministero delle attività produttive l'avvenuta adozione della delibera • Rende disponibile al soggetto agente i fondi per l'erogazione del finanziamento agevolato
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Riceve le istruttorie delle banche concessionarie • Riceve le comunicazioni della CDP relative al finanziamento agevolato • Provvede alla formazione delle graduatorie • Pubblica sulla G.U. le graduatorie • Adotta i criteri di concessione provvisoria in ordine decrescente di graduatoria e sino all'esaurimento dei fondi disponibili • Rende disponibili le singole quote di contributo presso le banche concessionarie • Emanando decreti di concessione definitiva previo esame delle relazioni sugli stati finali
SOGGETTO AGENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Stipula il contratto di finanziamento • Eroga le quote di finanziamento richieste, previo accertamento della banca concessionaria

8. Casi di revoca delle agevolazioni

Il Ministero delle attività produttive, autonomamente o su segnalazione motivata della banca concessionaria, dispone la revoca, in tutto o in parte, delle agevolazioni nel caso in cui:

- per i beni dello stesso programma, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, o da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo della regola "de minimis";
- vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla loro entrata in funzione;
- non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

- l'impresa o l'istituto collaboratore, non abbia maturato, entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione, ovvero entro 18 mesi dalla medesima data nel caso di programmi per i quali il contributo in conto capitale è reso disponibile in 2 quote, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota del contributo in conto capitale;
- il programma non venga ultimato entro 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria, ovvero, per i programmi per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro 24 mesi dalla medesima data. Entrambi i termini possono essere eccezionalmente prorogati per non oltre sei mesi dietro autorizzazione del Ministero;
- siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- calcolati a consuntivo gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti di tali indicatori rispetto ai valori assunti per la formazione della graduatoria superi i 20 punti percentuali;
- sia verificata l'insussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento delle maggiorazioni degli indicatori;
- nel corso della realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto in maniera tale da inquadarlo in una "divisione" della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002 diversa da quella indicata nel programma approvato;
- il contratto di finanziamento non sia stipulato entro i termini stabiliti;
- il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti, o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale.

9. Monitoraggio

Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione attestante lo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dimessi.

SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE

Presentazione della domanda - L'impresa beneficiaria deve presentare il Modulo della domanda e la documentazione (inclusa la delibera di finanziamento bancario ordinario e/o di leasing) nei termini di presentazione delle domande stabiliti dal Ministro delle attività produttive. Copia del Modulo e della Scheda Tecnica sono trasmessi alla Regione competente.

Restituzione della domanda incompleta - La banca concessionaria restituisce l'eventuale domanda incompleta, considerandola decaduta.

Richiesta di integrazioni informative e documentali - La banca può richiedere all'impresa le integrazioni utili al completamento dell'istruttoria.

Presentazione delle integrazioni richieste - L'impresa deve trasmettere le integrazioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dalla banca concessionaria.

Istruttoria - La banca concessionaria conclude l'istruttoria entro il novantesimo giorno successivo al termine finale di presentazione delle domande e ne trasmette gli esiti al Ministero delle attività produttive e alla Regione competente. Trasmette altresì i dati di istruttoria a Cassa Depositi e Prestiti.

Adozione della delibera di finanziamento agevolato - Cassa Depositi e Prestiti, sulla base dei dati ricevuti dalla banca concessionaria e della delibera di finanziamento ordinario e/o di leasing, adotta la delibera di finanziamento agevolato e ne dà comunicazione al Ministero delle attività produttive.

Formazione e pubblicazione delle graduatorie - Il Ministero delle attività produttive forma le graduatorie entro il trentesimo giorno successivo al termine ultimo di trasmissione degli esiti istruttori. Le graduatorie sono pubblicate sulla G.U.R.I. a cura del Ministero.

Decreto di concessione provvisoria - Il Ministero adotta il decreto di concessione provvisoria, relativo a ciascun programma agevolato, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie.

Stipula del contratto di finanziamento - Il soggetto agente stipula il contratto di finanziamento (unitario, relativo sia alla parte di finanziamento agevolato che a quella di finanziamento ordinario) con l'impresa beneficiaria e/o con l'istituto collaboratore.

Decreto di concessione definitiva - Il Ministero adotta il decreto di concessione definitiva dopo il ricevimento della relazione sullo stato finale trasmessa dalla banca concessionaria e dopo avere effettuato i necessari controlli e/o accertamenti, disponendo l'erogazione di quanto ancora spettante all'impresa.

SETTORE TURISMO

I - Sistema Agevolativo

1. Procedura

Il sistema agevolativo previsto dalla legge n. 488/92 è applicato attraverso una procedura a bando. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di agevolazioni, articolate nella forma di contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, alle imprese che ne abbiano fatto domanda, nei termini fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, a fronte di programmi riguardanti investimenti produttivi.

2. Ripartizione delle risorse

Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite annualmente tra le regioni e tra i settori di attività ammissibili, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con le regioni.

3. Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che realizzano programmi di investimenti relativi alle seguenti attività:

- gestione di strutture ricettive: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini;
- tour operator e agenzie di viaggio e turismo;
- centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive;
- gestione di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali;
- gestione di strutture congressuali;
- gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale;
- gestione di porti turistici;
- gestione di impianti di risalita (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie).
- le ulteriori attività ammissibili indicate dalle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento a ciascun territorio regionale, finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata.

Alla data di presentazione del Modulo di domanda le imprese devono essere già costituite e iscritte al Registro delle imprese (per le imprese individuali non ancora operanti tale requisito può essere soddisfatto anche successivamente purché entro la trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento) e devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, comprovino di avere la piena disponibilità degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma e che gli stessi sono già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

4. Ambito territoriale

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che intendono realizzare un programma di investimenti in uno dei settori precedentemente indicati, nell'ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale (aree obiettivi 1 e 2, aree ammesse al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, aree rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87.3.c) del Trattato CE)

UNITÀ PRODUTTIVA

Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, alla stessa unità produttiva si applica la misura agevolativa e/o il punteggio regionale (vedi indicatore regionale) relativi al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente in termini di superficie.

5. Dimensione dell'impresa

Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media e grande dimensione secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005. Per la relativa applicazione si rimanda al predetto decreto riprodotto in allegato.

6. Programmi agevolabili


I programmi di investimento devono essere organici e funzionali nonché idonei a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa e indicati nella domanda di agevolazioni.

LIMITI MASSIMO E MINIMO DI INVESTIMENTO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

I programmi possono essere agevolati solo se comportano spese complessivamente ammissibili non superiori a 50 milioni di euro.

I programmi di investimento non possono essere inferiori a 1 milione di euro, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di modificare detto minimo entro i seguenti limiti: da 300.000 euro a 2.500.000 euro.

Per poter usufruire delle agevolazioni il programma di investimenti deve rientrare in una delle seguenti tipologie:



- **Realizzazione di un nuovo impianto**

Il programma che riguarda la realizzazione di una nuova unità locale.

- **Ampliamento**

Il programma volto ad accrescere la capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti.

- **Ammodernamento**

Il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale.

- **Riconversione**

Il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente.

- **Riattivazione**

Il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente.

- **Trasferimento**

Il programma che è volto a rispondere alle esigenze di cambiamento dell'ubicazione dell'unità produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento ai piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.

I servizi annessi alla struttura ricettiva

I programmi di investimento possono riguardare anche "servizi annessi" alle strutture ricettive. Si intendono "servizi annessi" le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile. **Non sono ammessi i "servizi annessi" alle strutture diverse da quelle ricettive.**

I programmi d'investimento possono essere realizzati attraverso l'acquisto diretto, mediante leasing o con entrambe le modalità.

Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. A titolo puramente esemplificativo, per servizi annessi si intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, ecc.". **La gestione dei soli servizi annessi può costituire anche attività ammissibile qualora indicata come tale dalle regioni e/o dalle province autonome tra le ulteriori attività ammissibili.**

Nel caso di leasing, gli acquisti devono essere effettuati tramite una sola società di locazione finanziaria (istituto collaboratore) convenzionata con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria; se i beni sono acquistati ricorrendo a più società di leasing l'ottenimento delle agevolazioni è consentito solo se dette società sono riunite in "pool" e sussistono i requisiti indicati nella circolare esplicativa.

Ai fini della valutazione della sua organicità e funzionalità, il programma deve essere presentato nella sua interezza, comprensivo anche di spese non ammissibili alle agevolazioni.

AMMISSIBILITA' DEI PROGRAMMI

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione del Modulo di domanda.

La data di **avvio** a realizzazione del programma di investimento è quella del primo dei titoli di spesa ammissibili intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto collaboratore, ancorché pagato successivamente.

La data di **ultimazione** del programma è quella dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili, ovvero, nel caso di leasing, quella del verbale relativo all'ultima consegna dei beni.

I programmi di investimento agevolabili devono essere ultimati entro 24 o 48 mesi (sulla base delle indicazioni dell'impresa) dalla data del decreto di concessione provvisoria, salvo proroga autorizzata di non oltre 6 mesi.

Per beneficiare delle agevolazioni, l'apporto dei mezzi dell'impresa destinato al programma di investimenti, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a

finalità regionale, deve essere non inferiore al 25% dell'investimento totale ammissibile. Il predetto apporto dell'impresa è rappresentato da tutti i mezzi di copertura finanziaria, ivi compreso il finanziamento ordinario e/o l'eventuale operazione di locazione finanziaria, esenti da qualsiasi aiuto pubblico.

7. Spese ammissibili

Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, sono quelle relative all'acquisto diretto o alla acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.

Le spese ammissibili riguardano:

- progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali, secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento, quote iniziali di franchising. Per le grandi imprese sono ammissibili solo le spese per progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti. Le suddette spese sono ammissibili fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- il suolo aziendale, nel limite del 10% del valore totale degli investimenti ammissibili, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- le opere murarie ed assimilate. Le spese relative all'acquisto di immobili che abbiano già beneficiato di altre agevolazioni sono ammissibili a condizione che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, siano trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato (tale limitazione non si applica nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni concesse medesime);

Le spese riguardanti l'acquisto di un immobile esistente sono agevolabili fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile

- le infrastrutture specifiche aziendali;
- i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
- i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa (solo per PMI);

Le spese relative ai servizi annessi sono ammesse (sommate al valore di quelli eventualmente preesistenti al programma di investimenti) nel limite del 75% del valore (preesistente + nuovo) dei beni strumentali destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile. Nel caso in cui la gestione di servizi annessi sia indicata dalla Regione come ulteriore attività ammissibile, tali limitazioni non sussistono.

Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici, già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti anche in via indiretta.

Tutte le spese agevolate devono essere capitalizzate.

8. Spese escluse

Sono escluse le seguenti spese:

- le spese per imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, dunque, capitalizzati;
- le spese notarili, ad eccezione di quelle per la stipula del contratto di finanziamento previsto dalla circolare;
- le spese relative a mezzi di trasporto targati;
- le spese relative a programmi informatici, se effettuate da imprese di grande dimensione;
- le spese relative all'acquisto di scorte di materie prime e ausiliarie;
- le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate;
- le spese per l'acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni qualora, alla data di presentazione della domanda, non siano trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato;
- le spese relative alla attività di rappresentanza;

- le spese relative a commesse interne di lavorazione.

Sono, infine, esclusi dalle agevolazioni i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti

9. Forma e misura delle agevolazioni

Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato.

Le misure concedibili del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato sono espresse in percentuale dell'investimento ammissibile e sono articolate per dimensione d'impresa e aree territoriali di intervento come indicato dalla tabella seguente:

Territori		P.I.		M.I.		G.I.	
		Contributo conto capitale	Finanz. Agevolato	Contributo conto capitale	Finanz. Agevolato	Contributo conto capitale	Finanz. Agevolato
obiettivo 1 deroga 87.3.a	<i>Calabria</i>	50	25	50	25	44,4	22,2
	<i>Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna</i>	41	20,5	41	20,5	31,2	15,6
Molise in deroga 87.3.c		26,7	15	26,7	15	17,7	15
Abruzzo in deroga 87.3.c		24,4	15	24,4	15	17,7	15
Comuni centro/nord in deroga 87.3.c		13,7	15	11,1	15	7,1	15
Comuni centro/nord obiettivo 2 e sostegno transitorio, Abruzzo obiettivo 2 e Molise sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1		10	15	4,2	15	-	-

P.I. = Piccola Impresa; **M.I.** = Media Impresa; **G.I.** = Grande Impresa.

Ai fini della concessione delle agevolazioni deve sussistere un finanziamento bancario ordinario di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non inferiore al 15% degli stessi, concesso dalle stesse banche concessionarie o anche da altre banche. Il contributo in conto capitale non può essere superiore al finanziamento con capitale di credito, composto dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento bancario ordinario. Nel caso di programmi che prevedono, in tutto o in parte, investimenti in locazione finanziaria, l'intervento della società di leasing è equiparato, con riferimento ai predetti investimenti, al finanziamento bancario ordinario.

Per poter accedere alle agevolazioni è necessaria la delibera di un finanziamento bancario ordinario

Il finanziamento agevolato concesso ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari allo 0,50% annuo.

II - Procedure

1. Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata ad una delle banche concessionarie o, ove del caso e alle condizioni previste, ad uno degli istituti collaboratori nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive.

La domanda è composta da:

- *Modulo di domanda*
 - deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa recante il numero di progetto pre-assegnato
 - deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale.
- *Documentazione da allegare al Modulo di domanda*

Tutta la documentazione a corredo del Modulo di domanda deve essere presentata contestualmente al Modulo medesimo oppure successivamente ma comunque entro il termine finale di presentazione delle domande.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA

1. Scheda Tecnica
2. Doppia copia del supporto magnetico contenente il file di Scheda Tecnica generato attraverso il software ministeriale
3. Delibera di finanziamento bancario e/o di leasing
4. Piano descrittivo
5. Planimetria generale
6. Principali elaborati grafici
7. Certificato di iscrizione al registro delle imprese
8. Copia di atti e/o contratti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile
9. Idonea documentazione o perizia giurata attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile
10. Documentazione per gli accertamenti antimafia (agevolazioni > 154.937,07 euro)
11. Documentazioni e dichiarazioni ai fini del riconoscimento degli indicatori e delle premialità
12. Copia dei contratti di leasing già stipulati

In particolare, la Scheda Tecnica deve essere compilata, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero delle attività produttive (che viene reso disponibile attraverso il sito internet del Ministero stesso), stampando il relativo file su fogli A4. Deve essere presentata altresì una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente la versione informatica della Scheda Tecnica generata attraverso il software. Le pagine della Scheda a stampa devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali; sull'ultima pagina deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda.

La domanda, completa della documentazione e delle dichiarazioni previste, pena l'inammissibilità della medesima, va presentata alla banca concessionaria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta celere. Nel caso di programmi che prevedono l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, la domanda deve essere presentata ad una delle società di leasing (istituti collaboratori) convenzionate con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria.

Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione. L'impresa deve altresì inviare, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, una semplice fotocopia del Modulo di domanda e della relativa Scheda Tecnica alla Regione o alla Provincia autonoma interessata, ed, esclusivamente per via telematica, una copia del file della Scheda Tecnica al Ministero.

La domanda che, alla data di chiusura dei termini di presentazione, risulti incompleta della documentazione prevista dalla normativa, viene respinta con specifica nota della banca.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda

Qualora la banca concessionaria ritenesse opportuno acquisire ulteriori dati e informazioni necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, l'impresa è tenuta a corrispondere alla richiesta entro 15 giorni solari dalla data del ricevimento della richiesta medesima (pena la decadenza della domanda).

Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- non è ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione che riguardi più programmi di investimento o più unità locali;
- non è ammessa la presentazione di più domande, né sullo stesso bando né su bandi successivi, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti, qualora le domande stesse, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parti di un medesimo programma organico e funzionale. Nell'ambito dello stesso bando, si considerano facenti parte del medesimo programma e, quindi, oggetto di un'unica domanda, tutti i programmi realizzati nella singola unità locale;
- in presenza di un programma già agevolato parzialmente, non è ammessa la presentazione di una nuova domanda per il medesimo programma, a meno che l'impresa non abbia formalmente rinunciato alle agevolazioni parziali concesse;

- in presenza di un programma già agevolato non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un nuovo programma, riferita alla medesima unità locale, fino a quando, per il predetto programma agevolato, non sia stata presentata alla banca concessionaria la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento.

Le domande presentate in difformità delle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili.

2. Istruttoria delle domande

Le banche concessionarie, accertata la regolarità e la completezza della prescritta documentazione, effettuano l'istruttoria delle domande pervenute provvedendo ad accertare in particolare:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
- la conformità della delibera di finanziamento ordinario e/o della delibera della società di leasing alle condizioni previste dalla normativa;
- la validità tecnica del programma;
- la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda;
- gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori in base ai quali si procederà alla formazione delle graduatorie.

Le risultanze istruttorie delle banche devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sulla agevolabilità del singolo programma di investimento.

Le banche concessionarie, completata l'attività istruttoria, inviano a ciascuna impresa una nota con la quale danno informazione dell'esito positivo o negativo dell'attività istruttoria medesima. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande, le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle attività produttive le risultanze degli accertamenti istruttori e comunicano alla Cassa Depositi e Prestiti i dati relativi alle domande definite con esito positivo.

Cassa Depositi e Prestiti, entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, informa il Ministero delle attività produttive dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato.

3. Indicatori

Ai fini della formazione delle graduatorie (si veda il successivo punto 4), per ciascun programma ritenuto ammissibile si provvede a calcolare il valore dei seguenti indicatori, sulla base dei dati e informazioni forniti dall'impresa:



Il calcolo degli indicatori è effettuato considerando che:

- nel caso in cui le imprese richiedano una misura del contributo in conto capitale inferiore a quella massima spettante, alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla normativa;
- le spese relative agli investimenti innovativi sono quelle sostenute per:
 - apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;
 - piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzati, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;
 - acquisizione di brevetti funzionali all'esercizio dell'attività oggetto del programma;
 - apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
 - piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;
- il punteggio delle priorità, per quanto riguarda la graduatoria ordinaria è espresso dalla Regione come combinazione di tre priorità riferite alle aree del territorio, alle attività e alle tipologie di investimento (il punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e trenta); per quanto riguarda la graduatoria speciale per aree è espresso dalla Regione come combinazione di due priorità riferite alle attività e alle tipologie di investimento (il punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e venti); per quanto riguarda la graduatoria speciale per settori, è espresso dalla Regione come combinazione di due priorità riferite alle aree e alle tipologie di investimento (il

punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e venti); per quanto riguarda le graduatorie multiregionali il Ministro delle attività produttive può individuare, con proprio decreto, da adottare d'intesa con le Regioni, i punteggi da attribuire ai programmi riguardanti specifici settori di attività e/o aree territoriali.

Maggiorazioni degli indicatori

Il valore di ciascuno degli indicatori è incrementato, qualora sussistano le condizioni previste, di misure percentuali comprese tra 0,25% e 1,5% al fine di premiare:

- le imprese che investono in ricerca e sviluppo;
- le imprese che presentano quote significative di fatturato derivante da export diretto;
- le imprese che abbiano aderito a sistemi di certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS);
- le imprese risultanti da operazioni di fusione tra PMI;
- le imprese che abbiano realizzato stages per laureati;
- le imprese che dispongono nell'unità produttiva oggetto del programma di strutture adibite ad asili nido ovvero che abbiano conseguito una riduzione tariffaria dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- le imprese neocostituite.

Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni, l'impresa allega alla domanda la documentazione prevista dalla circolare.

4. Graduatorie

Entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie, il Ministero delle attività produttive forma le graduatorie dei programmi ammissibili e provvede alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

TIPI DI GRADUATORIE

- una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è riservata ai programmi ammissibili promossi da piccole e medie imprese;
- una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi relativi ad un'area o a più settori di attività e comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è riservata ai programmi ammissibili promossi da piccole e medie imprese;
- una graduatoria multiregionale per le iniziative ubicate nelle aree del Mezzogiorno riguardante programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- una graduatoria multiregionale per le iniziative ubicate nelle aree del Centro - Nord riguardante programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

N.B. La quota delle risorse disponibili da destinare alla copertura delle graduatorie multiregionali è stabilita dal Ministro delle attività produttive in misura non superiore al 30%.

Ai fini della formazione delle graduatorie per la concessione delle agevolazioni, ad ogni domanda presentata (per la quale l'istruttoria bancaria si sia conclusa con esito positivo), viene attribuito il punteggio ottenuto sommando algebricamente i valori "normalizzati" degli indicatori eventualmente maggiorati in base alle premialità sopra indicate.

Le graduatorie sono formate secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun programma. Le agevolazioni sono concesse ai suddetti programmi dal primo fino all'esaurimento dei fondi attribuiti a ciascuna graduatoria, tenendo conto della riserva a favore delle PMI.

5. Concessione provvisoria delle agevolazioni

Il Ministero delle attività produttive, successivamente alla formazione delle graduatorie e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, adotta i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in graduatoria procedendo in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento delle risorse. Lo stesso Ministero adotta i provvedimenti di diniego delle agevolazioni per le domande non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse ed i provvedimenti di esclusione per le domande istruite con esito negativo.

L'impresa beneficiaria, entro novanta giorni dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, stipula con il soggetto agente il contratto di finanziamento relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria. Nel caso di investimenti mediante locazione finanziaria, il contratto di finanziamento, relativo alla quota agevolata, è stipulato, successivamente alla consegna dei beni, tra il soggetto agente e la società di leasing.

IL SOGGETTO AGENTE

E' il soggetto, che può coincidere con la stessa banca concessionaria e/o con il soggetto finanziatore, al quale viene demandato, sulla base di specifici mandati di Cassa Depositi e Prestiti e del soggetto finanziatore, lo svolgimento di tutte le attività relative alla stipula, erogazione e gestione dell'intero finanziamento (quota agevolata e quota ordinaria)

6. Erogazione delle agevolazioni

Le erogazioni in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, avvengono per stato d'avanzamento, sulla base della documentazione di spesa presentata dall'impresa.

Il contributo in conto capitale è reso disponibile dal Ministero in due o tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento e le altre il primo gennaio di ciascuno degli anni successivi. La disponibilità è in 2 quote nel caso in cui il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta, in 3 quote negli altri casi.

Ai fini delle erogazioni del contributo in conto capitale, l'impresa o l'istituto collaboratore deve comprovare di avere sostenuto:

- nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa complessiva approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda;
- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa complessiva approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.

Per lo stato di avanzamento si tiene conto esclusivamente delle spese pagate.

La prima quota del solo contributo in conto capitale può, su richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile.

Il finanziamento agevolato è erogato in non più di sei quote, ovvero in non più di tre quote se per il contributo in conto capitale è prevista l'erogazione in due quote. Ciascuna quota del finanziamento agevolato è erogata in misura corrispondente allo stato di avanzamento del programma riferito ad un periodo non inferiore a sei mesi. Per lo stato di avanzamento si tiene conto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle forniture, delle fatture e/o degli altri titoli di spesa, per quanto riguarda i beni acquistati direttamente, ovvero della data di consegna dei beni, in caso di investimenti mediante locazione finanziaria.

Ai fini di ciascuna erogazione, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria una richiesta di erogazione, utilizzando specifici schemi allegati alla circolare ministeriale, corredata della documentazione di spesa.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

La documentazione di spesa consiste in:

- Copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ovvero, ove consentite, commesse interne di lavorazione
- Copia della documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature
- Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, corredata del relativo elenco, attestante la corrispondenza dei macchinari, impianti e attrezzature maggiormente rilevanti, e comunque di tutti quelli con un costo unitario almeno pari a 10.000,00 euro, con le fatture e gli altri titoli di spesa presentati
- Nel solo caso di erogazione delle quote di contributo in conto capitale, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture.

La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data.

La banca concessionaria effettua gli accertamenti previsti dalla normativa e, in relazione ad ogni stato di avanzamento utile per l'erogazione della corrispondente quota di contributo in conto capitale, effettua anche il sopralluogo per le verifiche sugli investimenti realizzati presso l'unità produttiva oggetto del programma.

Effettuati i predetti adempimenti, le banche concessionarie, entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, per il contributo in conto capitale, non prima della data della disponibilità, richiedono al Ministero e al soggetto agente l'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e di finanziamento corrispondenti allo stato di avanzamento presentato dall'impresa ed accertato dalle banche concessionarie medesime.

Per quanto riguarda il contributo in conto capitale, all'atto dell'erogazione dell'ultima quota, qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni, il Ministero trattiene il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva.

Il Ministero accredita le quote di contributo in conto capitale alle banche concessionarie, che provvederanno all'erogazione alle imprese o agli istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento.

Per quanto riguarda il finanziamento, il soggetto agente accredita le singole quote sul conto

corrente indicato dall'impresa o dall'istituto collaboratore secondo le modalità previste nel contratto di finanziamento e nei mandati conferiti dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal soggetto finanziatore per la gestione del finanziamento.

Per gli investimenti realizzati mediante locazione finanziaria, le agevolazioni sono erogate all'istituto collaboratore il quale, con riferimento al contributo in conto capitale ed indipendentemente dalla durata del contratto, trasferisce all'impresa per rate semestrali posticipate, a partire dalla prima erogazione, il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso.

Per quanto riguarda il finanziamento agevolato, l'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione del finanziamento medesimo, provvede alla riduzione dei canoni di locazione finanziaria in modo da garantire che il beneficio del finanziamento agevolato venga trasferito all'impresa beneficiaria.

7. Concessione definitiva delle agevolazioni

Le banche concessionarie, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento, provvedono a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti e la trasmettono al Ministero unitamente alla documentazione di spesa relativa all'intero programma - ad eccezione dei programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a 1.500.000,00 euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche concessionarie - e alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento.

Il Ministero delle attività produttive, ricevuta la relazione finale ed i relativi allegati dalle banche concessionarie, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a 1.500.000,00 euro, dispone gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni.

Sulla base dei predetti accertamenti e della relazione finale, il Ministero delle attività produttive provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed all'emanazione del decreto di concessione definitiva ovvero alla revoca delle agevolazioni. Il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione trasmessa dalle banche concessionarie.

Le banche concessionarie, a seguito della concessione definitiva, erogano alle imprese quanto eventualmente ancora loro dovuto relativamente al contributo in conto capitale, ovvero provvedono a recuperare le somme, erogate e non dovute, con le eventuali maggiorazioni previste.

• **Principali attività svolte dai soggetti coinvolti nel procedimento**

SOGGETTO FINANZIATORE	<ul style="list-style-type: none"> • Valuta il merito di credito dell'impresa • Concede il finanziamento bancario ordinario
BANCA CONCESSIONARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica la completezza della documentazione • Verifica l'ammissibilità alle agevolazioni • Verifica la pertinenza e la congruità delle spese • Determina i valori per il calcolo degli indicatori • Redige la relazione istruttoria • Inoltra la relazione istruttoria al Ministero delle attività produttive entro i termini prefissati • Comunica all'impresa i valori utilizzati per il calcolo degli indicatori, le spese ammesse, le spese escluse e le agevolazioni concesse • Invia alla regione copia della predetta comunicazione • Invia alla Cassa Depositi e Prestiti i dati necessari per le delibere ai finanziamenti agevolati • Eroga il contributo in conto capitale, previa richiesta dei fondi al MAP • Richiede al soggetto agente l'erogazione del finanziamento agevolato • Redige la relazione sullo stato finale del programma di investimento • Invia al Ministero delle attività produttive la relazione sullo stato finale
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<ul style="list-style-type: none"> • Adotta le delibere di finanziamento agevolato • Comunica al Ministero delle attività produttive l'avvenuta adozione della delibera • Rende disponibile al soggetto agente i fondi per l'erogazione del finanziamento agevolato
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Riceve le istruttorie delle banche concessionarie • Riceve le comunicazioni della CDP relative al finanziamento agevolato • Provvede alla formazione delle graduatorie • Pubblica sulla G.U. le graduatorie • Adotta i criteri di concessione provvisoria in ordine decrescente di graduatoria e sino all'esaurimento dei fondi disponibili • Rende disponibili le singole quote di contributo presso le banche concessionarie • Emanava i decreti di concessione definitiva previo esame delle relazioni sugli stati finali
SOGGETTO AGENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Stipula il contratto di finanziamento • Eroga le quote di finanziamento richieste, previo accertamento della banca concessionaria

8. Casi di revoca delle agevolazioni

Il Ministero delle attività produttive, autonomamente o su segnalazione motivata della banca concessionaria, dispone la revoca, in tutto o in parte, delle agevolazioni nel caso in cui:

- per i beni dello stesso programma, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, o da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo della regola "de minimis";
- vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla loro entrata in funzione;
- non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- l'impresa o l'istituto collaboratore, non abbia maturato, entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione, ovvero entro 18 mesi dalla medesima data nel caso di programmi per i quali il contributo in conto capitale è reso disponibile in 2 quote, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota del contributo in conto capitale;

- il programma non venga ultimato entro 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria, ovvero, per i programmi per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro 24 mesi dalla medesima data. Entrambi i termini possono essere eccezionalmente prorogati per non oltre sei mesi dietro autorizzazione del Ministero;
- siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- calcolati a consuntivo gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti di tali indicatori rispetto ai valori assunti per la formazione della graduatoria superi i 20 punti percentuali;
- sia verificata l'insussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento delle maggiorazioni degli indicatori;
- nel corso della realizzazione del programma di investimenti, l'attività svolta nell'unità produttiva sia modificata da ricettiva a non ricettiva e viceversa;
- il contratto di finanziamento non sia stipulato entro i termini stabiliti;
- il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti, o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale.

9. Monitoraggio

Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione attestante lo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dimessi.

SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE

Presentazione della domanda - L'impresa beneficiaria deve presentare il Modulo della domanda e la documentazione (inclusa la delibera di finanziamento bancario ordinario e/o di leasing) nei termini di presentazione delle domande stabiliti dal Ministro delle attività produttive. Copia del Modulo e della Scheda Tecnica sono trasmessi alla Regione competente.

Restituzione della domanda incompleta - La banca concessionaria restituisce l'eventuale domanda incompleta, considerandola decaduta.

Richiesta di integrazioni informative e documentali - La banca può richiedere all'impresa le integrazioni utili al completamento dell'istruttoria.

Presentazione delle integrazioni richieste - L'impresa deve trasmettere le integrazioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dalla banca concessionaria.

Istruttoria - La banca concessionaria conclude l'istruttoria entro il novantesimo giorno successivo al termine finale di presentazione delle domande e ne trasmette gli esiti al Ministero delle attività produttive e alla Regione competente. Trasmette altresì i dati di istruttoria a Cassa Depositi e Prestiti.

Adozione della delibera di finanziamento agevolato - Cassa Depositi e Prestiti, sulla base dei dati ricevuti dalla banca concessionaria e della delibera di finanziamento ordinario e/o di leasing, adotta la delibera di finanziamento agevolato e ne dà comunicazione al Ministero delle attività produttive.

Formazione e pubblicazione delle graduatorie - Il Ministero delle attività produttive forma le graduatorie entro il trentesimo giorno successivo al termine ultimo di trasmissione degli esiti istruttori. Le graduatorie sono pubblicate sulla G.U.R.I. a cura del Ministero.

Decreto di concessione provvisoria - Il Ministero adotta il decreto di concessione provvisoria, relativo a ciascun programma agevolato, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie.

Stipula del contratto di finanziamento - Il soggetto agente stipula il contratto di finanziamento (unitario, relativo sia alla parte di finanziamento agevolato che a quella di finanziamento ordinario) con l'impresa beneficiaria e/o con l'istituto collaboratore.

Decreto di concessione definitiva - Il Ministero adotta il decreto di concessione definitiva dopo il ricevimento della relazione sullo stato finale trasmessa dalla banca concessionaria e dopo avere effettuato i necessari controlli e/o accertamenti, disponendo l'erogazione di quanto ancora spettante all'impresa.

SETTORE COMMERCIO

I - Sistema Agevolativo

1. Procedura

Il sistema agevolativo previsto dalla legge n. 488/92 è applicato attraverso una procedura a bando. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di agevolazioni, articolate nella forma di contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, alle imprese che ne abbiano fatto domanda, nei termini fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, a fronte di programmi riguardanti investimenti produttivi.

2. Ripartizione delle risorse

Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite annualmente tra le regioni e tra i settori di attività ammissibili, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con le regioni.

3. Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che realizzano programmi di investimento per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato;
- 2) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;
- 3) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq.;
- 4) attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;
- 5) attività di "servizi complementari" alla distribuzione:
 - a) attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) attività di gestione di centri commerciali;
 - c) attività degli intermediari del commercio;
 - d) solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali, attività di:

-
- i. informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
 - ii. contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del personale;
 - iii. studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
 - iv. consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;
 - v. pubblicità;
- 6) attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata da esercizi aperti al pubblico (cd "pubblici esercizi), di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei casi di cui al comma 6, lettere a), b), e), f) e g) del medesimo articolo 3, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento aventi una delle seguenti caratteristiche:
- a) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
 - b) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;
 - c) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province.

Sono escluse dalle agevolazioni le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione. I centri commerciali non rientrano tra le attività ammissibili.

Alla data di presentazione del Modulo di domanda le imprese devono essere già costituite (quelle fornitrici di servizi complementari, esclusivamente in forma di società regolari), iscritte al Registro delle imprese (per le imprese individuali non ancora operanti tale requisito può essere soddisfatto anche successivamente purché entro la trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento) e devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, comprovino di avere la piena disponibilità degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma e che gli stessi sono già

rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

4. Ambito territoriale

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che intendono realizzare un programma di investimenti in uno dei settori precedentemente indicati, nell'ambito di un'unità produttiva ubicata nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale (aree obiettivi 1 e 2, aree ammesse al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, aree rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87.3.c) del Trattato CE)

Unità produttiva

Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, alla stessa unità produttiva si applica la misura agevolativa e/o il punteggio regionale (vedi indicatore regionale) relativi al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente in termini di superficie.

5. Dimensione dell'impresa

Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media e grande dimensione secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005. Per la relativa applicazione si rimanda al predetto decreto riprodotto in allegato.

6. Programmi agevolabili

I programmi di investimento devono essere organici e funzionali nonché idonei a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa e indicati nella domanda di agevolazioni.

LIMITI MASSIMO E MINIMO DI INVESTIMENTO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

I programmi possono essere agevolati solo se comportano spese complessivamente ammissibili non superiori a 20 milioni di euro.

I programmi di investimento non possono essere inferiori a 1 milione di euro, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di modificare detto minimo entro i seguenti limiti: da 150.000 euro a 1.000.000 euro

Per poter usufruire delle agevolazioni il programma di investimenti deve rientrare in una delle tipologie di seguito indicate:



- **Realizzazione di un nuovo impianto**

Il programma che riguarda la realizzazione di una nuova unità locale.

- **Ampliamento**

Il programma che è volto ad accrescere la capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti e che, per i programmi di investimento promossi dagli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, sia quelli classificati come esercizi di vicinato sia quelli di media e grande struttura e per i programmi promossi dagli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e dai centri di distribuzione, si realizza attraverso un incremento significativo della superficie dell'unità produttiva non inferiore al 20% di quella esistente.

- **Ammodernamento**

Il programma che è volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attività gestionale e di servizio, ovvero alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unità produttiva esistente.

- **Riconversione**

Il programma che è diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi dai precedenti, attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti.

- **Riattivazione**

Il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente.

- **Trasferimento**

Il programma che è volto a rispondere alle esigenze di cambiamento dell'ubicazione dell'unità produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento ai piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.

Per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati di media e grande struttura, per gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione e per le attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico, sono ammissibili solo programmi di **Realizzazione di un nuovo Impianto**, di **Ampliamento** e **Trasferimento di impianti esistenti**.

Per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono ammissibili solo programmi di

Realizzazione di un nuovo Impianto, Ampliamento, Ammodernamento e Trasferimento di impianti esistenti.

Con riferimento alle attività di servizi complementari alla distribuzione sono ammissibili i programmi di **Realizzazione di un nuovo Impianto, Ampliamento, Ammodernamento, Riconversione, Riattivazione e Trasferimento di impianti esistenti.**

Con riferimento ai **programmi proposti dai "pubblici esercizi"**, si precisa, inoltre, che:

- per quanto concerne i programmi diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi, ai fini dell'ammissibilità del programma di investimenti, la somministrazione si intende integrata con la vendita di beni e/o servizi qualora il programma stesso preveda la creazione, all'interno del pubblico esercizio, di un'area esclusivamente dedicata a tale vendita con una superficie almeno pari al 10% di quella di somministrazione indicata nell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Qualora il programma di investimenti riguardi un pubblico esercizio nel quale sia già svolta un'attività di vendita di beni e/o servizi, il programma medesimo deve comportare, ai fini dell'ammissibilità, un incremento della superficie esistente dedicata a tale vendita in misura almeno pari al 50% della stessa, fermo restando che la superficie di vendita alla conclusione del programma deve risultare almeno pari al 10% di quella di somministrazione;
- per quanto concerne i programmi promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising, per catena commerciale si intende un numero minimo di 5 pubblici esercizi, anche se appartenenti ad imprese diverse purché legate da contratto di franchising, aventi medesimo marchio e/o insegna, ed anche se localizzati in comuni diversi (quelli diversi dall'esercizio oggetto del programma possono essere localizzati anche in aree non ammissibili);
- per quanto concerne i programmi promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province, i marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica devono essere stati già ottenuti alla data di presentazione del Modulo di domanda e devono riferirsi all'esercizio oggetto del programma di investimenti proposto per le agevolazioni e devono essere stati rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e/o province sulla base di norme tecniche dalle stesse riconosciute.

I programmi d'investimento possono essere realizzati attraverso l'acquisto diretto, mediante leasing o con entrambe le modalità.

Nel caso di leasing, gli acquisti devono essere effettuati tramite una sola società di locazione finanziaria (istituto collaboratore) convenzionata con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria; se i beni sono acquistati ricorrendo a più società di leasing l'ottenimento delle agevolazioni è consentito solo se dette società sono riunite in "pool" e sussistono i requisiti indicati nella circolare esplicativa.

Ai fini della valutazione della sua organicità e funzionalità, il programma deve essere presentato nella sua interezza, comprensivo anche di spese non ammissibili alle agevolazioni.

AMMISSIBILITA' DEI PROGRAMMI

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione del Modulo di domanda.

La data di **avvio** a realizzazione del programma di investimento è quella del primo dei titoli di spesa ammissibili intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto collaboratore, ancorché pagato successivamente.

La data di **ultimazione** del programma è quella dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili, ovvero, nel caso di leasing, quella del verbale relativo all'ultima consegna dei beni.

I programmi di investimento agevolabili devono essere ultimati entro 24 o 48 mesi (sulla base delle indicazioni dell'impresa) dalla data del decreto di concessione provvisoria, salvo proroga autorizzata di non oltre 6 mesi.

Per beneficiare delle agevolazioni, l'apporto dei mezzi dell'impresa destinato al programma di investimenti, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, deve essere non inferiore al 25% dell'investimento totale ammissibile. Il predetto apporto dell'impresa è rappresentato da tutti i mezzi di copertura finanziaria, ivi compreso il finanziamento ordinario e/o l'eventuale operazione di locazione finanziaria, esenti da qualsiasi aiuto pubblico.

7. Spese ammissibili

Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, sono quelle relative all'acquisto diretto o alla acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.

Le spese ammissibili riguardano:

- progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali, secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento, quote iniziali di franchising. Per le grandi imprese sono ammissibili solo le spese per progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti. Le suddette spese sono ammissibili fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;

- il suolo aziendale, nel limite del 10% del valore totale degli investimenti ammissibili, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- le opere murarie ed assimilate. Le spese relative all'acquisto di immobili che abbiano già beneficiato di altre agevolazioni sono ammissibili a condizione che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, siano trascorsi dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni (tale limitazione non si applica nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni concesse).

Le spese relative alle opere murarie e assimilate e alle infrastrutture specifiche aziendali sono ammissibili nel limite massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

- le infrastrutture specifiche aziendali;
- i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
- i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa (solo per PMI);

Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici, già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti anche in via indiretta.

Tutte le spese agevolate devono essere capitalizzate.

8. Spese escluse

Sono escluse le seguenti spese:

- le spese per imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, dunque, capitalizzati;
- le spese notarili, ad eccezione di quelle per la stipula del contratto di finanziamento previsto dalla circolare;
- le spese relative a mezzi di trasporto targati;

- le spese relative a programmi informatici, se effettuate da imprese di grande dimensione;
- le spese relative all'acquisto di scorte di materie prime e ausiliarie;
- le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate;
- le spese per l'acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni qualora, alla data di presentazione della domanda, non siano trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato;
- le spese relative alla attività di rappresentanza;
- le spese relative a commesse interne di lavorazione.

Sono, infine, esclusi dalle agevolazioni i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti

9. Forma e misura delle agevolazioni

Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento

Le misure concedibili del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato sono espresse in percentuale dell'investimento ammissibile e sono articolate per dimensione d'impresa e aree territoriali di intervento come indicato dalla tabella seguente:

Territori		P.I.		M.I.		G.I.	
		Contributo conto capitale	Finanz. Agevolato	Contributo conto capitale	Finanz. Agevolato	Contributo conto capitale	Finanz. Agevolato
obiettivo 1 deroga 87.3.a	Calabria	50	25	50	25	44,4	22,2
	Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna	41	20,5	41	20,5	31,2	15,6
Molise in deroga 87.3.c		26,7	15	26,7	15	17,7	15
Abruzzo in deroga 87.3.c		24,4	15	24,4	15	17,7	15
Comuni centro/nord in deroga 87.3.c		13,7	15	11,1	15	7,1	15
Comuni centro/nord obiettivo 2 e sostegno transitorio, Abruzzo obiettivo 2 e Molise sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1		10	15	4,2	15	-	-

P.I. = Piccola Impresa; M.I. = Media Impresa; G.I. = Grande Impresa.

Ai fini della concessione delle agevolazioni deve sussistere un finanziamento bancario ordinario di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non inferiore al 15% degli stessi, concesso da banche che sottoscrivono uno specifico accordo con la Cassa Depositi e Prestiti. Il contributo in conto capitale non può essere superiore al finanziamento con capitale di credito, composto dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento bancario ordinario. Nel caso di programmi che prevedono, in tutto o in parte, investimenti in locazione finanziaria, l'intervento della società di leasing è equiparato, per la corrispondente quota di investimenti, al finanziamento bancario ordinario.

Per poter accedere alle agevolazioni è necessaria la delibera di un finanziamento bancario ordinario

Il finanziamento agevolato concesso ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari allo 0,50% annuo.

II - Procedure

1. Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata ad una delle banche concessionarie o, ove del caso e alle condizioni previste, ad uno degli istituti collaboratori nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive.

La domanda è composta da:

- *Modulo di domanda*
 - deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa recante il numero di progetto pre-assegnato;
 - deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale.
- *Documentazione da allegare al Modulo di domanda*

Tutta la documentazione a corredo del Modulo di domanda deve essere presentata contestualmente al Modulo medesimo oppure successivamente ma comunque entro il termine finale di presentazione delle domande.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA

1. Scheda Tecnica
2. Doppia copia del supporto magnetico contenente il file di Scheda Tecnica generato attraverso il software ministeriale
3. Delibera di finanziamento bancario e/o di leasing
4. Piano descrittivo
5. Planimetria generale
6. Principali elaborati grafici
7. Certificato di iscrizione al registro delle imprese
8. Copia di atti e/o contratti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile
9. Idonea documentazione o perizia giurata attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile
10. Documentazione per gli accertamenti antimafia (agevolazioni > 154.937,07 euro)
11. Documentazioni e dichiarazioni ai fini del riconoscimento degli indicatori e delle premialità
12. Copia dei contratti di leasing già stipulati

In particolare, la Scheda Tecnica deve essere compilata, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero delle attività produttive (che viene reso disponibile attraverso il sito internet del Ministero stesso), stampando il relativo file su fogli A4. Deve essere presentata altresì una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente la versione informatica della Scheda Tecnica generata attraverso il software. Le pagine della Scheda a stampa devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali; sull'ultima pagina deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda.

La domanda, completa della documentazione e delle dichiarazioni previste, pena l'inammissibilità della medesima, va inoltrata alla banca concessionaria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta celere. Nel caso di programmi che prevedono l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, la domanda deve essere presentata ad una delle società di leasing (istituto collaboratore) convenzionata con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria.

Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione. L'impresa deve altresì inviare, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, una semplice fotocopia del Modulo di domanda e della relativa Scheda Tecnica alla Regione o alla Provincia autonoma interessata, ed, esclusivamente per via telematica, una copia del file della Scheda Tecnica al Ministero.

La domanda che, alla data di chiusura dei termini di presentazione, risulti incompleta della documentazione prevista dalla normativa, viene respinta con specifica nota della banca contenente puntuali ed esaurienti motivazioni.

Qualora la banca concessionaria ritenesse opportuno acquisire ulteriori dati e informazioni necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, l'impresa è tenuta a corrispondere alla richiesta entro 15 giorni solari dalla data del ricevimento della richiesta medesima (pena la decadenza della domanda).

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda

Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- non è ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione che riguardi più programmi di investimento o più unità locali;
- non è ammessa la presentazione di più domande, né sullo stesso bando né su bandi successivi, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti, qualora le domande stesse, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parti di un medesimo programma organico e funzionale. Nell'ambito dello stesso bando, si considerano facenti parte del medesimo programma e, quindi, oggetto di un'unica domanda, tutti i programmi realizzati nella singola unità locale;
- in presenza di un programma già agevolato parzialmente, non è ammessa la presentazione di una nuova domanda per il medesimo programma, a meno che l'impresa non abbia formalmente rinunciato alle agevolazioni parziali concesse;

- in presenza di un programma già agevolato non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un nuovo programma, riferita alla medesima unità locale, fino a quando, per il predetto programma agevolato, non sia stata presentata alla banca concessionaria la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento.

Le domande presentate in difformità delle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili.

2. Istruttoria delle domande

Le banche concessionarie, accertata la regolarità e la completezza della prescritta documentazione, effettuano l'istruttoria delle domande pervenute provvedendo ad accertare in particolare:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
- la conformità della delibera di finanziamento ordinario e/o della delibera della società di leasing alle condizioni previste dalla normativa;
- la validità tecnica del programma;
- la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda;
- gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori in base ai quali si procederà alla formazione delle graduatorie.

Le risultanze istruttorie delle banche devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sulla agevolabilità del singolo programma di investimento.

Le banche concessionarie, completata l'attività istruttoria, inviano a ciascuna impresa una nota con la quale danno informazione dell'esito positivo o negativo dell'attività istruttoria medesima. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande, le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle attività produttive le risultanze degli accertamenti istruttori e comunicano alla Cassa Depositi e Prestiti i dati relativi alle domande definite con esito positivo.

Cassa Depositi e Prestiti, entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, informa il Ministero delle attività produttive dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato.

3. Indicatori

Ai fini della formazione delle graduatorie (si veda il successivo punto 4), per ciascun programma ritenuto ammissibile si provvede a calcolare il valore dei seguenti indicatori, sulla base dei dati e informazioni forniti dall'impresa:



Il calcolo degli indicatori è effettuato considerando che:

- nel caso in cui le imprese richiedano una misura del contributo in conto capitale inferiore a quella massima spettante, alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla normativa;
- le spese relative agli investimenti innovativi sono quelle sostenute per:
 - apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;
 - piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzati, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;
 - acquisizione di brevetti funzionali all'esercizio dell'attività oggetto del programma;
 - apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
 - piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;

- il punteggio delle priorità, per quanto riguarda la graduatoria ordinaria è espresso dalla Regione come combinazione di tre priorità riferite alle aree del territorio, alle attività e alle tipologie di investimento (il punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e trenta); per quanto riguarda la graduatoria speciale per aree è espresso dalla Regione come combinazione di due priorità riferite alle attività e alle tipologie di investimento (il punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e venti); per quanto riguarda la graduatoria speciale per settori, è espresso dalla Regione come combinazione di due priorità riferite alle aree e alle tipologie di investimento (il punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e venti).

Maggiorazioni degli indicatori

Il valore di ciascuno degli indicatori è incrementato, qualora sussistano le condizioni previste, di misure percentuali comprese tra 0,25% e 1,5% al fine di premiare:

- le imprese che investono in ricerca e sviluppo;
- le imprese che presentano quote significative di fatturato derivante da export diretto;
- le imprese che abbiano aderito a sistemi di certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS);
- le imprese risultanti da operazioni di fusione tra PMI;
- le imprese che abbiano realizzato stages per laureati;
- le imprese che dispongono nell'unità produttiva oggetto del programma di strutture adibite ad asili nido ovvero che abbiano conseguito una riduzione tariffaria dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- le imprese neocostituite.

Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni, l'impresa allega alla domanda la documentazione prevista dalla circolare.

4. Graduatorie

Entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie, il Ministero delle attività produttive forma le graduatorie dei programmi ammissibili e provvede alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana.

TIPI DI GRADUATORIE

- una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 20 milioni di euro; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è riservata ai programmi ammissibili promossi da piccole e medie imprese;
- una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi relativi ad un'area o a più settori di attività e comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 20 milioni di euro; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è riservata ai programmi ammissibili promossi da piccole e medie imprese.

Ai fini della formazione delle graduatorie per la concessione delle agevolazioni, ad ogni domanda presentata (per la quale l'istruttoria bancaria si sia conclusa con esito positivo), viene attribuito il punteggio ottenuto sommando algebricamente i valori "normalizzati" degli indicatori eventualmente maggiorati in base alle premialità sopra indicate.

Le graduatorie sono formate secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun programma. Le agevolazioni sono concesse ai suddetti programmi dal primo fino all'esaurimento dei fondi attribuiti a ciascuna graduatoria, tenendo conto della riserva a favore delle PMI.

5. Concessione provvisoria delle agevolazioni

Il Ministero delle attività produttive, successivamente alla formazione delle graduatorie e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, adotta i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in graduatoria procedendo in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento delle risorse. Lo stesso Ministero adotta i provvedimenti di diniego delle agevolazioni per le domande non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse ed i provvedimenti di esclusione per le domande istruite con esito negativo.

L'impresa beneficiaria, entro novanta giorni dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, stipula con il soggetto agente il contratto di finanziamento relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria. Nel caso di investimenti mediante locazione finanziaria, il contratto di finanziamento, relativo alla quota agevolata, è stipulato, successivamente alla consegna dei beni, tra il soggetto agente e la società di leasing.

IL SOGGETTO AGENTE

E' il soggetto, che può coincidere con la stessa banca concessionaria e/o con il soggetto finanziatore, al quale viene demandato, sulla base di specifici mandati di Cassa Depositi e Prestiti e del soggetto finanziatore, lo svolgimento di tutte le attività relative alla stipula, erogazione e gestione dell'intero finanziamento (quota agevolata e quota ordinaria)

6. Erogazione delle agevolazioni

Le erogazioni in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, avvengono per stato d'avanzamento, sulla base della documentazione di spesa presentata dall'impresa.

Il contributo in conto capitale è reso disponibile dal Ministero in due o tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento e le altre il primo gennaio di ciascuno degli anni successivi. La disponibilità è in 2 quote nel caso in cui il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta, in 3 quote negli altri casi.

Ai fini delle erogazioni del contributo in conto capitale, l'impresa o l'istituto collaboratore deve comprovare di avere sostenuto:

- nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa complessiva approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda;
- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa complessiva approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.

Per lo stato di avanzamento si tiene conto esclusivamente delle spese pagate.

La prima quota del solo contributo in conto capitale può, su richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile.

Il finanziamento agevolato è erogato in non più di sei quote, ovvero in non più di tre quote se per il contributo in conto capitale è prevista l'erogazione in due quote. Ciascuna quota del finanziamento agevolato è erogata in misura corrispondente allo stato di avanzamento del programma riferito ad un periodo non inferiore a sei mesi. Per lo stato di avanzamento si tiene conto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle forniture, delle fatture e/o degli altri titoli di spesa, per quanto riguarda i beni acquistati direttamente, ovvero della data di consegna dei beni, in caso di investimenti mediante locazione finanziaria.

Ai fini di ciascuna erogazione, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria una richiesta di erogazione, utilizzando specifici schemi allegati alla circolare ministeriale, corredata della documentazione di spesa.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

La documentazione di spesa consiste in:

- Copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ovvero, ove consentite, commesse interne di lavorazione
- Copia della documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature
- Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, corredata del relativo elenco, attestante la corrispondenza dei macchinari, impianti e attrezzature maggiormente rilevanti, e comunque di tutti quelli con un costo unitario almeno pari a 10.000,00 euro, con le fatture e gli altri titoli di spesa presentati
- Nel solo caso di erogazione delle quote di contributo in conto capitale, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture.

La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data.

La banca concessionaria effettua gli accertamenti previsti dalla normativa e, in relazione ad ogni stato di avanzamento utile per l'erogazione della corrispondente quota di contributo in conto capitale, effettua anche il sopralluogo per le verifiche sugli investimenti realizzati presso l'unità produttiva oggetto del programma.

Effettuati i predetti adempimenti, le banche concessionarie, entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, per il contributo in conto capitale, non prima della data della disponibilità, richiedono al Ministero e al soggetto agente l'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e di finanziamento corrispondenti allo stato di avanzamento presentato dall'impresa ed accertato dalle banche concessionarie medesime.

Per quanto riguarda il contributo in conto capitale, all'atto dell'erogazione dell'ultima quota, qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni, il Ministero trattiene il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva.

Il Ministero accredita le quote di contributo in conto capitale alle banche concessionarie, che provvederanno all'erogazione alle imprese o agli istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento.

Per quanto riguarda il finanziamento, il soggetto agente accredita le singole quote sul conto corrente indicato dall'impresa o dall'istituto collaboratore secondo le modalità previste nel contratto di finanziamento e nei mandati conferiti dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal soggetto finanziatore per la gestione del finanziamento.

Per gli investimenti realizzati mediante locazione finanziaria, le agevolazioni sono erogate all'istituto collaboratore il quale, con riferimento al contributo in conto capitale ed indipendentemente dalla durata del contratto, trasferisce all'impresa per rate semestrali posticipate, a partire dalla prima erogazione, il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso.

Per quanto riguarda il finanziamento agevolato, l'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione del finanziamento medesimo, provvede alla riduzione dei canoni di locazione finanziaria in modo da garantire che il beneficio del finanziamento agevolato venga trasferito all'impresa beneficiaria.

7. Concessione definitiva delle agevolazioni

Le banche concessionarie, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento, provvedono a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti e la trasmettono al Ministero unitamente alla documentazione di spesa relativa all'intero programma - ad eccezione dei programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a 1.500.000,00 euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche concessionarie - e alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento.

Il Ministero delle attività produttive, ricevuta la relazione finale ed i relativi allegati dalle banche concessionarie, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a 1.500.000,00 euro, dispone gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni.

Sulla base dei predetti accertamenti e della relazione finale, il Ministero delle attività produttive provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed all'emanazione del decreto di concessione definitiva ovvero alla revoca delle agevolazioni. Il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni deve essere emanato entro 9 mesi dal ricevimento della documentazione trasmessa dalle banche concessionarie.

Le banche concessionarie, a seguito della concessione definitiva, erogano alle imprese quanto eventualmente ancora loro dovuto relativamente al contributo in conto capitale, ovvero provvedono a recuperare le somme, erogate e non dovute, con le eventuali maggiorazioni previste.

• **Principali attività svolte dai soggetti coinvolti nel procedimento**

SOGGETTO FINANZIATORE	<ul style="list-style-type: none"> • Valuta il merito di credito dell'impresa • Concede il finanziamento bancario ordinario
BANCA CONCESSIONARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica la completezza della documentazione • Verifica l'ammissibilità alle agevolazioni • Verifica la pertinenza e la congruità delle spese • Determina i valori per il calcolo degli indicatori • Redige la relazione istruttoria • Inoltra la relazione istruttoria al Ministero delle attività produttive entro i termini prefissati • Comunica all'impresa i valori utilizzati per il calcolo degli indicatori, le spese ammesse, le spese escluse e le agevolazioni concesse • Invia alla regione copia della predetta comunicazione • Invia alla Cassa Depositi e Prestiti i dati necessari per le delibere relative ai finanziamenti agevolati • Eroga il contributo in conto capitale, previa richiesta dei fondi al MAP • Richiede al soggetto agente l'erogazione del finanziamento agevolato • Redige la relazione sullo stato finale del programma di investimento • Invia al Ministero delle attività produttive la relazione sullo stato finale
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<ul style="list-style-type: none"> • Adotta le delibere di finanziamento agevolato • Comunica al Ministero delle attività produttive l'avvenuta adozione della delibera • Rende disponibile al soggetto agente i fondi per l'erogazione del finanziamento agevolato
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Riceve le istruttorie delle banche concessionarie • Riceve le comunicazioni della CDP relative al finanziamento agevolato • Provvede alla formazione delle graduatorie • Pubblica sulla G.U. le graduatorie • Adotta i criteri di concessione provvisoria in ordine decrescente di graduatoria e sino all'esaurimento dei fondi disponibili • Rende disponibili le singole quote di contributo presso le banche concessionarie • Emanando i decreti di concessione definitiva previo esame delle relazioni sugli stati finali
SOGGETTO AGENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Stipula il contratto di finanziamento • Eroga le quote di finanziamento richieste, previo accertamento della banca concessionaria

8. Casi di revoca delle agevolazioni

Il Ministero delle attività produttive, autonomamente o su segnalazione motivata della banca concessionaria, dispone la revoca, in tutto o in parte, delle agevolazioni nel caso in cui:

- per i beni dello stesso programma, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, o da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo della regola "de minimis";
- vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla loro entrata in funzione;
- non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- l'impresa, o l'istituto collaboratore, non abbia maturato, entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione, ovvero entro 18 mesi dalla medesima data nel caso di programmi per i quali il contributo in conto capitale è reso disponibile in 2 quote, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota del contributo in conto capitale;

- il programma non venga ultimato entro 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria, ovvero, per i programmi per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro 24 mesi dalla medesima data. Entrambi i termini possono essere eccezionalmente prorogati per non oltre sei mesi dietro autorizzazione del Ministero;
- siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- calcolati a consuntivo gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti di tali indicatori rispetto ai valori assunti per la formazione della graduatoria superi i 20 punti percentuali;
- sia verificata l'insussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento delle maggiorazioni degli indicatori;
- nel corso della realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto in maniera tale da inquadralo in una "divisione" della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002 diversa da quella indicata nel programma approvato;
- il contratto di finanziamento non sia stipulato entro i termini stabiliti;
- il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti, o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale.

9. Monitoraggio

Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione attestante lo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dimessi.

SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE

Presentazione della domanda - L'impresa beneficiaria deve presentare il Modulo della domanda e la documentazione (inclusa la delibera di finanziamento bancario ordinario e/o di leasing) nei termini di presentazione delle domande stabiliti dal Ministro delle attività produttive. Copia del Modulo e della Scheda Tecnica sono trasmessi alla Regione competente.

Restituzione della domanda incompleta - La banca concessionaria restituisce l'eventuale domanda incompleta, considerandola decaduta.

Richiesta di integrazioni informative e documentali - La banca può richiedere all'impresa le integrazioni utili al completamento dell'istruttoria.

Presentazione delle integrazioni richieste - L'impresa deve trasmettere le integrazioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dalla banca concessionaria.

Istruttoria - La banca concessionaria conclude l'istruttoria entro il novantesimo giorno successivo al termine finale di presentazione delle domande e ne trasmette gli esiti al Ministero delle attività produttive e alla Regione competente. Trasmette altresì i dati di istruttoria a Cassa Depositi e Prestiti.

Adozione della delibera di finanziamento agevolato - Cassa Depositi e Prestiti, sulla base dei dati ricevuti dalla banca concessionaria e della delibera di finanziamento ordinario e/o di leasing, adotta la delibera di finanziamento agevolato e ne dà comunicazione al Ministero delle attività produttive.

Formazione e pubblicazione delle graduatorie - Il Ministero delle attività produttive forma le graduatorie entro il trentesimo giorno successivo al termine ultimo di trasmissione degli esiti istruttori. Le graduatorie sono pubblicate sulla G.U.R.I. a cura del Ministero.

Decreto di concessione provvisoria - Il Ministero adotta il decreto di concessione provvisoria, relativa a ciascun programma agevolato, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie.

Stipula del contratto di finanziamento - Il soggetto agente stipula il contratto di finanziamento (unitario, relativo sia alla parte di finanziamento agevolato che a quella di finanziamento ordinario) con l'impresa beneficiaria e/o con l'istituto collaboratore.

Decreto di concessione definitiva - Il Ministero adotta il decreto di concessione definitiva dopo il ricevimento della relazione sullo stato finale trasmessa dalla banca concessionaria e dopo avere effettuato i necessari controlli e/o accertamenti, disponendo l'erogazione di quanto ancora spettante all'impresa.

**Guida
488/92
2006**

PARTE SECONDA

**Attività Economiche della
Classificazione ISTAT 2002
ammesse alle agevolazioni -
Sez. C, D, E, F (settore
“Industria”)**

C	ESTRAZIONE DI MINERALI	14.12.1	Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
		14.12.2	Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
CA	ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI	14.13	Estrazione di ardesia
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA	14.13.0	Estrazione di ardesia
10.1	ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE	14.2	ESTRAZIONE DI GHIAIA, SABBIA E ARGILLA
10.10	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile	14.21	Estrazione di ghiaia e sabbia
10.10.0	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile	14.21.0	Estrazione di ghiaia e sabbia
10.2	ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI LIGNITE	14.22	Estrazione di argilla e caolino
10.20	Estrazione ed agglomerazione di lignite	14.22.0	Estrazione di argilla e caolino
10.20.0	Estrazione ed agglomerazione di lignite	14.3	ESTRAZIONE DI MINERALI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E LA FABBRICAZIONE DI CONCIMI
10.3	ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI TORBA	14.30	Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi
10.30	Estrazione ed agglomerazione di torba	14.30.1	Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali
10.30.0	Estrazione ed agglomerazione di torba	14.30.2	Estrazione di zolfo e di pirite
11	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI, ESCLUSA LA PROSPEZIONE	14.30.3	Estrazione di baritina, di fluorite, di acido bórico, terre coloranti e altri minerali per le industrie chimiche
11.1	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE	14.4	PRODUZIONE DI SALE
11.10	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	14.40	Produzione di sale
11.10.0	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	14.40.0	Produzione di sale
11.2	ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS, ESCLUSA LA PROSPEZIONE	14.5	ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI E PRODOTTI DI CAVA
11.20	Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione	14.50	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava
11.20.0	Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione	14.50.1	Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee eccetera)
		14.50.2	Estrazione di asfalto e bitume naturali
12	ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO	D	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
12.0	ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO	DA	INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
12.00	Estrazione di minerali di uranio e di torio	15	INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE
12.00.0	Estrazione di minerali di uranio e di torio	15.1	PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
CB	ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI	15.11	Produzione e refrigerazione di carne del bestiame, escluso volatili e conigli
13	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	15.11.0	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
13.1	ESTRAZIONE DI MINERALI DI FERRO	15.12	Produzione e refrigerazione di carne di volatili e conigli
13.10	Estrazione di minerali di ferro	15.12.0	Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione
13.10.0	Estrazione di minerali di ferro	15.13	Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
13.2	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLICI NON FERROSI, AD ECCEZIONE DEI MINERALI DI URANIO E DI TORIO	15.13.0	Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
13.20	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio	15.2	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE
13.20.0	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio	15.20	Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
14	ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	15.20.1	Conservazione di pesce, crostacei e molluschi
14.1	ESTRAZIONE DI PIETRE		
14.11	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione		
14.11.1	Estrazione di pietre ornamentali		
14.11.2	Estrazione di pietre da costruzione		
14.12	Estrazione di pietra per calce, pietra da gesso e creta		

	mediante surgelamento, salatura eccetera	15.81.2	Produzione di pasticceria fresca
15.20.2	Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi	15.82	Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
15.3	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI	15.82.0	Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
15.31	Lavorazione e conservazione delle patate	15.83	Produzione di zucchero
15.31.0	Lavorazione e conservazione delle patate	15.83.0	Produzione di zucchero
15.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	15.84	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
15.32.0	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	15.84.0	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca	15.84.0	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
15.33.0	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca	15.85	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
15.4	PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI	15.85.0	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
15.41	Produzione di oli e grassi grezzi	15.86	Lavorazione del tè e del caffè
15.41.1	Produzione di olio di oliva grezzo	15.86.0	Lavorazione del tè e del caffè
15.41.2	Produzione di oli grezzi da semi oleosi	15.87	Produzione di condimenti e spezie
15.41.3	Produzione di oli e grassi animali grezzi	15.87.0	Produzione di condimenti e spezie
15.42	Produzione di oli e grassi raffinati	15.88	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
15.42.1	Produzione di olio di oliva raffinato	15.88.0	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
15.42.2	Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati	15.89	Produzione di altri prodotti alimentari
15.42.3	Produzione di grassi animali raffinati	15.89.0	Produzione di altri prodotti alimentari
15.43	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili	15.9	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
15.43.0	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili	15.91	Produzione di bevande alcoliche distillate
15.5	INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA E DEI GELATI	15.91.0	Produzione di bevande alcoliche distillate
15.51	Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte	15.92	Produzione di alcol etilico di fermentazione
15.51.1	Trattamento igienico del latte	15.92.0	Produzione di alcol etilico di fermentazione
15.51.2	Produzione dei derivati del latte	15.93	Produzione di vini (da uve non di produzione propria)
15.52	Produzione di gelati	15.93.1	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
15.52.0	Produzione di gelati	15.93.2	Produzione di vini speciali
15.6	LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI	15.94	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.61	Lavorazione delle granaglie	15.94.0	Produzione di sidro e di altre bevande fermentate
15.61.1	Molitura del frumento	15.95	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
15.61.2	Molitura di altri cereali	15.95.0	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
15.61.3	Lavorazione del risone	15.96	Produzione di birra
15.61.4	Altre lavorazioni di semi e granaglie	15.96.0	Produzione di birra
15.62	Produzione di prodotti amidacei	15.97	Produzione di malto
15.62.0	Produzione di prodotti amidacei	15.97.0	Produzione di malto
15.7	PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI	15.98	Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche
15.71	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento	15.98.0	Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche
15.71.0	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento	16	INDUSTRIA DEL TABACCO
15.72	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici	16.0	INDUSTRIA DEL TABACCO
15.72.0	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici	16.00	Industria del tabacco
15.8	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	16.00.0	Industria del tabacco
15.81	Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca	DB	INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO
15.81.1	Produzione di prodotti di panetteria	17	INDUSTRIE TESSILI
		17.1	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI

17.11	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone	17.54.5	Fabbricazione di tulle, pizzi, merletti
17.11.0	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone	17.54.6	Fabbricazione di ricami
17.12	Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata	17.6	FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA
17.12.1	Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura	17.60	Fabbricazione di tessuti a maglia
17.12.2	Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero	17.60.0	Fabbricazione di tessuti a maglia
17.13	Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata	17.7	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA
17.13.1	Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate	17.71	Fabbricazione di articoli di calzetteria
17.13.2	Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate	17.71.0	Fabbricazione di articoli di calzetteria
17.14	Preparazione e filatura di fibre tipo lino	17.72	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
17.14.0	Preparazione e filatura di fibre tipo lino	17.72.0	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
17.15	Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali	18	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; PREPARAZIONE, TINTURA E CONFEZIONE DI PELLICCE
17.15.0	Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali	18.1	CONFEZIONE DI VESTIARIO IN PELLE
17.16	Fabbricazione di filati cucirini	18.10	Confezione di vestiario in pelle
17.16.0	Fabbricazione di filati cucirini	18.10.0	Confezione di vestiario in pelle
17.17	Preparazione e filatura di altre fibre tessili	18.2	CONFEZIONE DI VESTIARIO IN TESSUTO ED ACCESSORI
17.17.0	Preparazione e filatura di altre fibre tessili	18.21	Confezione di indumenti da lavoro
17.2	TESSITURA	18.21.0	Confezione di indumenti da lavoro
17.21	Tessitura di filati tipo cotone	18.22	Confezione di abbigliamento esterno
17.21.0	Tessitura di filati tipo cotone	18.22.1	Confezione di abbigliamento esterno
17.22	Tessitura di filati tipo lana cardata	18.22.2	Confezione su misura di vestiario
17.22.0	Tessitura di filati tipo lana cardata	18.23	Confezione di biancheria intima
17.23	Tessitura di filati tipo lana pettinata	18.23.0	Confezione di biancheria intima, corsetteria
17.23.0	Tessitura di filati tipo lana pettinata	18.24	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori
17.24	Tessitura di filati tipo seta	18.24.1	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
17.24.0	Tessitura di filati tipo seta	18.24.2	Confezione di abbigliamento o indumenti particolari
17.25	Tessitura di altre materie tessili	18.24.3	Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento
17.25.0	Tessitura di altre materie tessili	18.3	PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
17.3	FINISSAGGIO DEI TESSILI	18.30	Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia
17.30	Finissaggio dei tessili	18.30.1	Preparazione e tintura di pellicce
17.30.0	Finissaggio dei tessili	18.30.2	Confezione di articoli in pelliccia
17.4	CONFEZIONAMENTO DI ARTICOLI TESSILI, ESCLUSI GLI ARTICOLI DI VESTIARIO	DC	INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI
17.40	Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di vestiario	19	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, MAROCCHINERIA, SELLERIA E CALZATURE
17.40.1	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	19.1	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO
17.40.2	Fabbricazione di articoli in materie tessili nea	19.10	Preparazione e concia del cuoio
17.5	ALTRE INDUSTRIE TESSILI	19.10.0	Preparazione e concia del cuoio
17.51	Fabbricazione di tappeti e moquette	19.2	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, MAROCCHINERIA E SELLERIA
17.51.0	Fabbricazione di tappeti e moquette	19.20	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
17.52	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	19.20.0	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
17.52.0	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti		
17.53	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario		
17.53.0	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario		
17.54	Fabbricazione di altri tessili		
17.54.1	Fabbricazione di feltri battuti		
17.54.2	Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili		
17.54.3	Fabbricazione di tessuti elastici		
17.54.4	Fabbricazione di articoli tessili vari		

DF	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI		chimici per l'agricoltura
23	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	24.3	FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI
23.1	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA	24.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
23.10	Fabbricazione di prodotti di cokeria	24.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
23.10.0	Fabbricazione di prodotti di cokeria	24.4	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRODOTTI CHIMICI E BOTANICI
23.2	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI		PER USI MEDICINALI
23.20	Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati	24.41	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
23.20.1	Raffinerie di petrolio	24.41.0	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
23.20.2	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)	24.42	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
23.20.3	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (gpl) e loro imbottigliamento	24.42.0	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
23.20.4	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale	24.5	FABBRICAZIONE DI SAPONI, DETERSIVI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI
23.3	TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI		
23.30	Trattamento dei combustibili nucleari	24.51	Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
23.30.0	Trattamento dei combustibili nucleari	24.51.1	Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
DG	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI		
24	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	24.51.2	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
24.1	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE	24.52	Fabbricazione di profumi e cosmetici
24.11	Fabbricazione di gas industriali	24.52.0	Fabbricazione di profumi e cosmetici
24.11.0	Fabbricazione di gas industriali	24.6	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
24.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	24.61	Fabbricazione di esplosivi
24.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	24.61.0	Fabbricazione di esplosivi
24.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	24.62	Fabbricazione di colle e gelatine
24.13.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	24.62.0	Fabbricazione di colle e gelatine
24.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	24.63	Fabbricazione di oli essenziali
24.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	24.63.0	Fabbricazione di oli essenziali
24.15	Fabbricazione di concimi e di composti azotati	24.64	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
24.15.0	Fabbricazione di concimi e di composti azotati	24.64.0	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
24.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	24.65	Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica
24.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	24.65.0	Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica
24.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	24.66	Fabbricazione di altri prodotti chimici
24.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	24.66.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali
24.2	FABBRICAZIONE DI FITOFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA	24.66.2	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
24.20	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	24.66.3	Trattamento chimico degli acidi grassi
24.20.0	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti	24.66.4	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo)
		24.66.5	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per

24.66.6	ufficio e per il consumo non industriale Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio		
24.7	FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	26.21	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
24.70	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	26.21.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
24.70.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	26.22	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
		26.22.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
DH	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	26.23	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
25	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	26.23.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
25.1	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA	26.24	Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
25.11	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria	26.24.0	Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
25.11.0	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria	26.25	Fabbricazione di altri prodotti ceramici
25.12	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	26.25.0	Fabbricazione di altri prodotti ceramici
25.12.0	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	26.26	Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
25.13	Fabbricazione di altri prodotti in gomma	26.26.0	Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
25.13.0	Fabbricazione di altri prodotti in gomma	26.3	FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
25.2	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE	26.30	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
25.21	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	26.30.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
25.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	26.4	FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA
25.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	26.40	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
25.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	26.40.0	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
25.23	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	26.5	PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE, GESSO
25.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	26.51	Produzione di cemento
25.24	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	26.51.0	Produzione di cemento
25.24.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	26.52	Produzione di calce
		26.52.0	Produzione di calce
DI	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	26.53	Produzione di gesso
26	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	26.53.0	Produzione di gesso
26.1	FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO	26.6	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO O GESSO
26.11	Fabbricazione di vetro piano	26.61	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
26.11.0	Fabbricazione di vetro piano	26.61.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
26.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	26.62	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
26.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	26.62.0	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
26.13	Fabbricazione di vetro cavo	26.63	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
26.13.0	Fabbricazione di vetro cavo	26.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
26.14	Fabbricazione di fibre di vetro	26.64	Produzione di malta
26.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro	26.64.0	Produzione di malta
26.15	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo	26.65	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
26.15.1	Lavorazione e trasformazione del vetro cavo	26.65.0	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
26.15.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio	26.66	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
26.15.3	Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori	26.66.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo,
26.2	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI NON REFRATTARI, NON DESTINATI		

	gesso e cemento	27.44.0	Produzione di rame e semilavorati
26.7	TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE ORNAMENTALI E PER L'EDILIZIA	27.45	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
		27.45.0	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
26.70	Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia	27.5	FONDERIE
26.70.1	Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo	27.51	Fusione di ghisa
26.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	27.51.0	Fusione di ghisa
		27.52	Fusione di acciaio
26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava	27.52.0	Fusione di acciaio
		27.53	Fusione di metalli leggeri
26.8	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI	27.53.0	Fusione di metalli leggeri
		27.54	Fusione di altri metalli non ferrosi
26.81	Fabbricazione di prodotti abrasivi	27.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi
26.81.0	Fabbricazione di prodotti abrasivi	28	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI
26.82	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi		
26.82.0	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi	28.1	FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
		28.11	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
DJ	METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO	28.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
27	METALLURGIA		
27.1	SIDERURGIA	28.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo
27.10	Siderurgia	28.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
27.10.0	Siderurgia	28.12.2	Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili
27.2	FABBRICAZIONE DI TUBI	28.2	FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI E CONTENITORI IN METALLO; FABBRICAZIONE DI RADIATORI E CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE
27.21	Fabbricazione di tubi di ghisa	28.21	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
27.21.0	Fabbricazione di tubi di ghisa	28.21.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
27.22	Fabbricazione di tubi di acciaio	28.22	Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
27.22.1	Fabbricazione di tubi senza saldatura	28.22.0	Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
27.22.2	Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili	28.3	FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE, ESCLUSE LE CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA
27.3	ALTRE ATTIVITÀ DI PRIMA TRASFORMAZIONE DEL FERRO E DELL'ACCIAIO	28.30	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda
27.31	Stiratura a freddo	28.4	FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI
27.31.0	Stiratura a freddo	28.40	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
27.32	Laminazione a freddo di nastri	28.40.1	Produzione di pezzi di metallo fucinati
27.32.0	Laminazione a freddo di nastri	28.40.2	Produzione di pezzi di metallo stampati
27.33	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo		
27.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo		
27.34	Trafilatura		
27.34.0	Trafilatura		
27.4	PRODUZIONE DI METALLI DI BASE NON FERROSI		
27.41	Produzione di metalli preziosi e semilavorati		
27.41.0	Produzione di metalli preziosi e semilavorati		
27.42	Produzione di alluminio e semilavorati		
27.42.0	Produzione di alluminio e semilavorati		
27.43	Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati		
27.43.0	Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati		
27.44	Produzione di rame e semilavorati		

28.40.3	Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo	29.11	Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
28.40.4	Sinterizzazione dei metalli e loro leghe		
28.5	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORAZIONI DI MECCANICA GENERALE	29.11.1	Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.51	Trattamento e rivestimento dei metalli	29.11.2	Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione
28.51.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	29.12	Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici
28.52	Lavori di meccanica generale	29.12.0	Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici
28.52.0	Lavori di meccanica generale	29.13	Fabbricazione di rubinetti e valvole
28.6	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DIVERSI IN METALLO	29.13.0	Fabbricazione di rubinetti e valvole
28.61	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria	29.14	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
28.61.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria	29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione
28.62	Fabbricazione di utensileria	29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.62.0	Fabbricazione di utensileria	29.2	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.63	Fabbricazione di serrature e cerniere	29.21	Fabbricazione di fornaci e bruciatori
28.63.0	Fabbricazione di serrature e cerniere	29.21.1	Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori
28.7	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI	29.21.2	Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori
28.71	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi	29.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.71.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi	29.22.1	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.72	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero	29.22.2	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.72.0	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero	29.23	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.73	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici	29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.73.0	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici	29.23.2	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.74	Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle	29.24	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
28.74.1	Fabbricazione di filettatura e bulloneria	29.24.1	Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica
28.74.2	Fabbricazione di molle	29.24.2	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione)
28.74.3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
28.75	Fabbricazione di altri prodotti metallici	29.24.4	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori)
28.75.1	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	29.24.5	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
28.75.2	Fabbricazione di cassaforti, forzieri, porte metalliche blindate		
28.75.3	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica		
28.75.4	Fabbricazione di armi bianche		
28.75.5	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione		
DK	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI		
29	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI		
29.1	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA, ESCLUSI I MOTORI PER AEROMOBILI, VEICOLI E MOTOCICLI		

29.24.6	l'imballaggio (compresi parti e accessori) Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	29.54.1	Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.3	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA	29.54.2	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.31	Fabbricazione di trattori agricoli	29.54.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli	29.55	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.31.2	Riparazione di trattori agricoli	29.55.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.32	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	29.56	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	29.56.2	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.4	FABBRICAZIONE DI MACCHINE UTENSILI	29.56.3	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
29.41	Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili	29.56.4	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.41.0	Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili	29.6	FABBRICAZIONE DI ARMI, SISTEMI D'ARMA E MUNIZIONI
29.42	Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	29.60	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
29.42.0	Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	29.60.0	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
29.43	Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	29.7	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO
29.43.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	29.71	Fabbricazione di elettrodomestici
29.5	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI	29.71.0	Fabbricazione di elettrodomestici
29.51	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	29.72	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
29.51.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	29.72.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
29.52	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	DL	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE
29.52.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	30	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI
29.53	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	30.0	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI
29.53.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		
29.54	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		

	INFORMATICI			RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
30.01	Fabbricazione di macchine per ufficio			
30.01.0	Fabbricazione di macchine per ufficio			
30.02	Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica	32.1		FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI
30.02.0	Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica	32.10		Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
31	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI NCA	32.10.0		Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
31.1	FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI	32.2		FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LA TELEFONIA
31.10	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	32.20		Fabbricazione di apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia
31.10.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	32.20.1		Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmettenti radio televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati
31.10.2	Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici	32.20.2		Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici
31.2	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ	32.20.3		Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi
31.20	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	32.3		FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE, DI APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O DELL'IMMAGINE E DI PRODOTTI CONNESSI
31.20.1	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	32.30		Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi
31.20.2	Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo	32.30.0		Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi
31.3	FABBRICAZIONE DI FILI E CAVI ISOLATI	33		FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI
31.30	Fabbricazione di fili e cavi isolati	33.1		FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI E CHIRURGICI E DI APPARECCHI ORTOPEDICI
31.30.0	Fabbricazione di fili e cavi isolati	33.10		Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici
31.4	FABBRICAZIONE DI PILE E ACCUMULATORI ELETTRICI	33.10.1		Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
31.40	Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici	33.10.2		Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
31.40.0	Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici	33.10.3		Fabbricazione di protesi dentarie (compresa
31.5	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE E DI LAMPADE ELETTRICHE			
31.50	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche			
31.50.0	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche			
31.6	FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE			
31.61	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli			
31.61.0	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli			
31.62	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca			
31.62.1	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca (comprese parti staccate e accessori)			
31.62.2	Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31)			
32	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI			

	riparazione)	34	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
33.10.4	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)	34.1	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
33.2	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, CONTROLLO, PROVA, NAVIGAZIONE E SIMILI, ESCLUSE LE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI	34.10	Fabbricazione di autoveicoli
		34.10.0	Fabbricazione di autoveicoli
		34.2	FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
33.20	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali	34.20	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
		34.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
33.20.1	Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)	34.3	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
33.20.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)	34.30	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
		34.30.0	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
33.20.3	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	35	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
33.20.4	Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione	35.1	INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI
		35.11	Costruzioni navali e riparazioni di navi
33.20.5	Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)	35.11.1	Cantieri navali per costruzioni metalliche
		35.11.2	Cantieri navali per costruzioni non metalliche
		35.11.3	Cantieri di riparazioni navali
33.3	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI	35.12	Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
		35.12.0	Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
33.30	Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali	35.2	COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO
33.30.0	Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)	35.20	Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario
33.4	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE	35.20.1	Costruzione di materiale rotabile ferroviario
33.40	Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche	35.20.2	Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
33.40.1	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni	35.20.3	Riparazione di materiale rotabile ferroviario
33.40.2	Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto	35.20.4	Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
33.40.3	Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate	35.3	COSTRUZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI
33.40.4	Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	35.30	Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali
		35.30.0	Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.40.5	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche	35.4	FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI E BICICLETTE
33.40.6	Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici	35.41	Fabbricazione di motocicli
33.5	FABBRICAZIONE DI OROLOGI	35.41.1	Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli
33.50	Fabbricazione di orologi	35.41.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
33.50.0	Fabbricazione di orologi	35.42	Fabbricazione di biciclette
		35.42.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette
DM	FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	35.42.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette

35.43	Fabbricazione di veicoli per invalidi	36.63.1	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia
35.43.0	Fabbricazione di veicoli per invalidi	36.63.2	Fabbricazione di linoleum, rivestimenti rigidi per pavimenti, elementi sagomati per la coibentazione termoacustica in ambiente industriale
35.5	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	36.63.3	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
35.50	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	36.63.4	Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-park
35.50.1	Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale	36.63.5	Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli nca
35.50.2	Costruzione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli	37	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO
DN	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	37.1	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI METALLICI
36	FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	37.10	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
36.1	FABBRICAZIONE DI MOBILI	37.10.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
36.11	Fabbricazione di sedie e divani	37.10.2	Cantieri di demolizioni navali
36.11.1	Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni	37.2	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI NON METALLICI
36.11.2	Fabbricazione di poltrone e divani	37.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici
36.12	Fabbricazione di mobili per uffici e negozi	37.20.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
36.12.1	Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi eccetera	37.20.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
36.12.2	Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi eccetera	E	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
36.13	Fabbricazione di mobili per cucina	40	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI CALORE
36.13.0	Fabbricazione di mobili per cucina	40.1	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
36.14	Fabbricazione di altri mobili	40.11	Produzione di energia elettrica
36.14.1	Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico	40.11.0	Produzione di energia elettrica
36.14.2	Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale	40.12	Trasporto di energia elettrica
36.15	Fabbricazione di materassi	40.12.0	Trasporto di energia elettrica
36.15.0	Fabbricazione di materassi	40.13	Distribuzione e commercio di energia elettrica
36.2	GIOIELLERIA E OREFICERIA	40.13.0	Distribuzione e commercio di energia elettrica
36.21	Coniazione di monete	40.2	PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
36.21.0	Coniazione di monete	40.21	Produzione di gas
36.22	Fabbricazione di gioielleria e oreficeria	40.21.0	Produzione di gas
36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi	40.22	Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte
36.22.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale	40.22.0	Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte
36.3	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	40.3	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALORE
36.30	Fabbricazione di strumenti musicali	40.30	Produzione e distribuzione di calore
36.30.0	Fabbricazione di strumenti musicali		
36.4	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI		
36.40	Fabbricazione di articoli sportivi		
36.40.0	Fabbricazione di articoli sportivi		
36.5	FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI		
36.50	Fabbricazione di giochi e giocattoli		
36.50.1	Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi		
36.50.2	Fabbricazione di giocattoli compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo		
36.6	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE		
36.61	Fabbricazione di oggetti di bigiotteria		
36.61.0	Fabbricazione di oggetti di bigiotteria		
36.62	Fabbricazione di scope e spazzole		
36.62.0	Fabbricazione di scope e spazzole		
36.63	Altre industrie manifatturiere nca		

40.30.0	Produzione e distribuzione di calore (energia termica)	45.24	Costruzione di opere idrauliche
41	RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA	45.24.0	Costruzione di opere idrauliche
41.0	RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA	45.25	Altri lavori speciali di costruzione
41.00	Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua	45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione
41.00.1	Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile	45.3	INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO
41.00.2	Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non potabile	45.31	Installazione di impianti elettrici
		45.31.0	Installazione di impianti elettrici e tecnici
		45.32	Lavori di isolamento
		45.32.0	Lavori di isolamento
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari
		45.33.0	Installazione di impianti idraulico-sanitari
		45.34	Altri lavori di installazione
		45.34.0	Altri lavori di installazione
F	COSTRUZIONI	45.4	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI
45	COSTRUZIONI	45.41	Intonacatura
45.1	PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE	45.41.0	Intonacatura
45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	45.42	Posa in opera di infissi
45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	45.42.0	Posa in opera di infissi
45.12	Trivellazioni e perforazioni	45.43	Rivestimento di pavimenti e di muri
45.12.0	Trivellazioni e perforazioni	45.43.0	Rivestimento di pavimenti e di muri
45.2	EDILIZIA E GENIO CIVILE	45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	45.44.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.21.1	Lavori generali di costruzione di edifici	45.45	Altri lavori di completamento degli edifici
45.21.2	Lavori di ingegneria civile	45.45.0	Altri lavori di completamento degli edifici
45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	45.5	NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE
45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	45.50.0	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi		

Legge 14 maggio 2005, n. 80

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2005- Supplemento ordinario n. 91

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 8.

(Riforma degli incentivi)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e *successive modificazioni*, e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti principi:
 - a) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
 - b) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
 - c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;
 - d) è previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
 - e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie ove previste sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.
2. Con decreto *di natura non regolamentare* del Ministro delle attività produttive, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attività della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro:

- a) le attività e le iniziative ammissibili;
 - b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
 - c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità della procedura valutativa a graduatoria, *ad eccezione della misura di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*;
 - d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
 - e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensità di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
 - f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
 - g) le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, *anche con la eventuale modifica* di quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzieta'.
3. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla stessa data, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.*
4. Il finanziamento bancario ordinario e' concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi *del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.*
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo art. 1,

comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantita' di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una disponibilita', non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni ";
 - b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: " composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni " sono sostituite dalle seguenti: " composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ";
 - c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: " alla data del 1° gennaio 2000" sono inserite le seguenti: " ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, ";
 - d) all'articolo 9, comma 1, le parole: " gli agricoltori di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni " sono sostituite dalle seguenti: " i giovani imprenditori agricoli ";
 - e) *nel titolo I, e' aggiunto il seguente articolo:*

"Art. 12-bis (Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da societa' in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attivita' di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le societa' richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso

alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo"; f) all'articolo 17, comma 1, le parole: "nei sei mesi antecedenti la" sono sostituite dalla seguente: "alla";

- g) all'articolo 23, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE".

Nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legge - 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992 n.488

**IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

del 1° febbraio 2006

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/92 al settore turistico-alberghiero;

Visto l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/92 al settore del commercio;

Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto l'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede la definizione di modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi agevolativi previsti dalla citata legge n. 488/92 e stabilisce che una quota delle risorse annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e sia amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero delle attività produttive;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 in materia di riforma degli incentivi che prevede, tra l'altro, al fine di stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che con il presente decreto sono dettate le disposizioni relative agli incentivi di cui alla citata legge n. 488/92 e che, pertanto, dette disposizioni non riguardano le attività della filiera agricola;

Visto l'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che istituisce, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese", finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;

Visto l'articolo 1, comma 357 della citata legge n.311/04, che prevede l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere del CIPE, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati;

Vista la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 356 della predetta legge 30 dicembre 2004 n. 311, che fissa i criteri generali, le condizioni e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato di cui al comma 354 della stessa legge e, in particolare, approva lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria del finanziamento stesso;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

DECRETA

Art. 1

(Soggetti beneficiari e attività ammissibili)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 sono concesse secondo i criteri, le condizioni e le modalità stabiliti dal presente decreto.
2. I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese, operanti nei settori di attività di cui al successivo comma 4, che promuovono programmi di investimento nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, siano già costituiti ed iscritti nel registro delle imprese e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non siano state aperte nei loro confronti procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda possono essere presentate anche in assenza della predetta iscrizione, purchè le stesse imprese siano già titolari di partita IVA, potendo l'iscrizione essere comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni è inoltre necessario che le imprese, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande del bando a cui partecipano, abbiano la piena disponibilità dell'immobile dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile previamente registrato. Alla medesima data tale immobile deve essere già rispondente, in relazione

all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilità deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 11, comma 1 lettera b). Le imprese richiedenti le agevolazioni devono, inoltre, trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

4. Le agevolazioni possono essere concesse per le attività di seguito indicate:

- a) "settore industria": attività di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002; inoltre, nei limiti indicati nell'allegato n.1 al presente decreto, le attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della medesima classificazione e quelle di servizi; per le attività di servizi le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere costituite in forma di società regolare;
- b) "settore turismo": attività di gestione di strutture ricettive, quali gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini;
attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive; gestione di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali; gestione di strutture congressuali; gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale; gestione di porti turistici; gestione di impianti di risalita (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie). Sono altresì ammesse alle agevolazioni le attività indicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con le modalità e le procedure di cui al successivo articolo 8, comma 11 lettera c), finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale;
- c) settore "commercio":
 - c1) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato;
 - c2) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;
 - c3) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unità produttiva pari almeno a 1000 mq.;
 - c4) attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;
 - c5) attività di "servizi complementari" alla distribuzione indicate nell'allegato n.2 al presente decreto;
 - c6) attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate da esercizi aperti

al pubblico, di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei casi di cui al comma 6, lettere a), b), e), f) e g) del medesimo articolo 3, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento aventi una delle seguenti caratteristiche:

- i) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
 - ii) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;
 - iii) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province.
5. Gli esercizi di vendita al dettaglio di cui alle lettere c1) e c2) del comma precedente vengono classificati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate dalle regioni avvalendosi della facoltà di cui all'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.
6. Per le tipologie di attività assoggettate a specifiche discipline, limitazioni o divieti derivanti da disposizioni comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.
7. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia.

Art.2 (Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree territoriali di intervento e sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Ai fini della concessione delle agevolazioni, deve sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non inferiore al 15% degli stessi, concesso dalle banche concessionarie di cui al successivo articolo 5, ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il rapporto massimo tra il contributo in conto capitale e il finanziamento con capitale di credito, composto dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento bancario ordinario, è pari a 1. Le misure concedibili del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, espresse in percentuale dell'investimento ammissibile,

articolate per dimensione d'impresa e aree territoriali di intervento, sono indicate nell'allegato n.3 al presente decreto. L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ivi compreso il predetto finanziamento bancario ordinario.

2. Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari allo 0,50% annuo. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato. Le condizioni di cui al presente comma possono essere modificate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE ai sensi del medesimo articolo 1, comma 355, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legge 14 marzo 2005, n.35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
4. Il finanziamento agevolato può essere concesso dal Ministero delle attività produttive, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla concessione del contributo in conto capitale, qualora non vengano assegnate agli interventi previsti dal presente decreto le risorse del fondo rotativo di cui al comma 3 nonché in relazione a particolari programmi di investimento, con priorità per quelli di ridotte dimensioni. Le condizioni e le modalità per la concessione del predetto finanziamento sono determinate con apposito decreto interministeriale adottato con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
5. Nel caso di programmi che prevedono, in tutto o in parte, investimenti da realizzare mediante locazione finanziaria, l'intervento della società di leasing è equiparato, per la corrispondente quota di investimenti, al finanziamento bancario ordinario; in tal caso, ferma restando la durata massima stabilita al comma 2, il finanziamento agevolato, per la parte correlata agli investimenti in locazione finanziaria, ha durata pari a quella del contratto di leasing.

Art. 3
(Programmi di investimento ammissibili)

1. Le agevolazioni sono concesse in relazione ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici previsti ed avviato non prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 7, comma 1. A tale riguardo, per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
2. I programmi di cui al comma 1 devono essere volti alla realizzazione di nuovi impianti produttivi ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine, in relazione a ciascuno dei settori di attività di cui all'articolo 1, comma 4, si considera:
 - a) per il settore "industria":
 - a1) "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
 - a2) "ammodernamento", il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
 - a3) "riconversione", il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
 - a4) "riattivazione", il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente;
 - a5) "trasferimento", il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale;
 - b) per il settore "turismo":
 - b1) "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti;

- b2) "ammodernamento", il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
 - b3) "riconversione", il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
 - b4) "riattivazione", il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente;
 - b5) "trasferimento", il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento dell'ubicazione dell'unità produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale;
- c) per il settore "commercio":
- c1) "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti e che, per i programmi di investimento di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c1), c2) e c3), si realizza attraverso un incremento significativo della superficie dell'unità produttiva non inferiore al 20% di quella preesistente;
 - c2) "ammodernamento", il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attività gestionale e di servizio, ovvero alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unità produttiva esistente; tale tipologia di programma è ammissibile solo per gli esercizi di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c1) e c6);
 - c3) "trasferimento", il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento dell'ubicazione dell'unità produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.
3. Per i servizi complementari di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c5) i programmi ammissibili sono quelli previsti al comma 2, lettera a) del presente articolo per il settore "industria".

4. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, per i settori "industria" e "turismo", e non superiori a 20 milioni di euro per il settore "commercio". I programmi di investimento non possono essere inferiori a 1 milione di euro, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di modificare detto minimo, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 8, comma 11, lettera c), entro i seguenti limiti:

- a) da 400.000 euro a 1.500.000 euro per le attività del "settore industria", ad eccezione di quelle dei servizi;
- b) da 300.000 euro a 2.500.000 euro per le attività del "settore turismo";
- c) da 150.000 euro a 1.000.000 euro per le attività del "settore commercio" e dei servizi.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:

- a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge. Tali spese sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
- b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- c) opere murarie e assimilate;
- d) infrastrutture specifiche aziendali;
- e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purchè dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
- f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Tali spese non sono agevolabili per le grandi imprese;
- g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte

in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo. Tali spese non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

2. Tra le spese ammissibili sono incluse, purchè capitalizzate, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità e all'adesione a sistemi di certificazione ambientale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute, quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva interessata dal programma, di asili nido, nonché le spese per l'istruttoria del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice e la valutazione delle relative garanzie e per la stipula del contratto di finanziamento di cui all'articolo 9, comma 2. Sono inoltre ammissibili relativamente al settore "turismo", in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi alle strutture ricettive, purchè ubicati nello stesso comune della struttura interessata dal programma o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purchè funzionalmente collegati alla stessa.
3. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a imposte e tasse, scorte, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e le spese relative all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, comma 1, altre agevolazioni, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purchè l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro. Nel caso in cui il programma preveda il trasferimento degli impianti il costo ammissibile del programma è diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva, risultante da perizia giurata di un tecnico abilitato.
4. Con apposita circolare, il Ministero delle attività produttive provvede alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilità delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificità delle singole attività ammissibili.

Art. 5

(Convenzioni tra Ministero delle attività produttive e banche concessionarie)

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente decreto, sono svolti da soggetti selezionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, denominati "banche concessionarie", sulla base di apposite convenzioni i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziare per la concessione dei benefici.

-
2. La convenzione prevede che le banche concessionarie possono stipulare convenzioni, per l'accreditamento dei contributi, con altre banche e società di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, a condizione che queste ultime dispongano di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio e ferma restando la piena responsabilità delle banche concessionarie nei confronti del Ministero delle attività produttive. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa.
 3. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro:
 - a) le modalità per la trasmissione al Ministero delle attività produttive delle istruttorie da parte delle banche concessionarie, le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte del Ministero stesso e la previsione di sanzioni alle banche in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, ferma restando l'esclusiva responsabilità civile per danni in relazione agli adempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 2;
 - b) le modalità di svolgimento degli adempimenti a carico delle società di locazione finanziaria di cui al comma 2 e quelle con cui le stesse trasferiscono le agevolazioni alle imprese beneficiarie, nonché le modalità per lo svolgimento da parte delle banche concessionarie delle attività gestionali relative al finanziamento agevolato concesso direttamente dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
 - c) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni inerenti le imprese e i programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di particolari accertamenti per i quali siano necessarie specifiche competenze e che dovranno essere autorizzati dal Ministero, sulla base di adeguata motivazione.
 4. Fino alla scadenza delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto gli adempimenti di cui al precedente comma 1 sono svolti dalle banche concessionarie convenzionate, ferma restando la possibilità di modificare le convenzioni stesse per adeguarle alle disposizioni del presente decreto.
 5. La convenzione deve altresì riservare al Ministero delle attività produttive l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

(Ripartizione delle risorse finanziarie e
fissazione dei termini di presentazione delle domande)

1. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, adottato d'intesa con le regioni, ripartisce annualmente tra le regioni le risorse disponibili, tenendo conto dei valori

percentuali concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'utilizzo dei fondi aggiuntivi per le aree sottoutilizzate. Con il medesimo decreto le risorse finanziarie dell'anno sono ripartite tra i settori ammissibili indicati all'articolo 1, comma 4, individuando altresì la quota da utilizzare per la formazione delle graduatorie destinate alle imprese artigiane di cui all'articolo 15, nonché la quota da destinare alle graduatorie multiregionali di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), in misura non superiore al 30% delle risorse disponibili per il relativo settore. Le risorse non utilizzate nel corso di ciascun anno sono impiegate nell'anno successivo.

2. Le risorse sono assegnate attraverso bandi consecutivi programmati sulla base dei fondi disponibili per ciascun anno. A tal fine il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, stabilisce il numero di bandi da attivare nell'anno, provvedendo altresì, in relazione a ciascun bando, a fissare i termini iniziali e finali di presentazione delle domande. Nell'ambito di ciascun settore le risorse sono suddivise in relazione al numero di bandi programmato.

Art. 7

(Presentazione delle domande di agevolazione)

1. La domanda di agevolazione è presentata, entro i termini di cui all'articolo 6, comma 2, ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori di cui all'articolo 5, comma 2, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. La domanda è sottoscritta, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale ed è redatta esclusivamente utilizzando la modulistica prevista con la circolare di cui all'articolo 4, comma 4 e lo specifico software di compilazione predisposto dal Ministero. Contestualmente, la domanda è trasmessa al Ministero delle attività produttive esclusivamente con modalità informatiche, secondo le indicazioni fornite dal Ministero. Copia della domanda è inviata alla regione interessata. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla documentazione indicata nella predetta circolare, a pena di invalidità.
2. Non è ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più unità produttive. Non è altresì ammessa la presentazione di più domande sullo stesso bando nè su bandi successivi, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti, qualora le domande medesime, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Qualora il programma sia stato agevolato in misura parziale, è consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, sono considerati parte del medesimo programma organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità produttiva. In presenza di un programma già agevolato,

non è ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma fino a quando, per il predetto programma agevolato, non sia stata presentata alla banca concessionaria la documentazione di spesa di cui al successivo articolo 12 relativa all'ultimo stato di avanzamento. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis", a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle disposizioni del presente comma non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.

3. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, la domanda incompleta dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 8, commi 9, 10, 11 e 12, o della documentazione indicata dalla circolare di cui all'articolo 4, comma 4, quella presentata al di fuori dei termini, ovvero redatta in difformità dalla modulistica prevista dal Ministero delle attività produttive o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito, non è considerata valida. In tal caso la banca concessionaria, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvede a respingere la domanda con specifica nota contenente le relative motivazioni, trasmettendone copia anche al Ministero delle attività produttive al fine di consentire da parte di quest'ultimo l'esercizio dei previsti poteri di controllo. Nel caso di domanda inoltrata all'istituto collaboratore, le suddette comunicazioni sono trasmesse anche a quest'ultimo.
4. L'impresa non può autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 8, commi 9, 10, 11 e 12 successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'articolo 8, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta.

Art. 8

(Procedure e termini per l'istruttoria)

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo comma 7, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, effettuano l'attività istruttoria. In particolare:

- a) verificano la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni;
 - b) accertano la validità tecnico-economica e finanziaria del programma;
 - c) valutano l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda e determinano l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili;
 - d) accertano gli elementi che consentono il calcolo degli indicatori di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e 12;
 - e) verificano che la delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario sia riferita al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e sia conforme alle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE prevista dall'articolo 1, comma 356 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La delibera è subordinabile alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto e dovrà richiamare gli elementi caratterizzanti del programma nonché indicare esplicitamente le garanzie individuate ed acquisibili.
2. Le banche concessionarie valutano altresì la validità del programma sotto il profilo delle prestazioni ambientali sulla base di specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda.
 3. Completata l'attività istruttoria, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una comunicazione contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 9 e l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili.
 4. Le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle attività produttive, entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2 e secondo le modalità indicate dal Ministero stesso, le risultanze istruttorie complete delle indicazioni riguardanti l'avvenuta adozione delle delibere del finanziamento bancario ordinario.
 5. Entro lo stesso termine indicato al comma 4, le banche concessionarie comunicano alla Cassa depositi e prestiti s.p.a., per le domande definite con esito positivo, i dati delle risultanze istruttorie e quelli relativi alle delibere di finanziamento bancario necessari per l'assunzione delle conseguenti delibere del finanziamento agevolato. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., entro dieci giorni dal ricevimento della predetta documentazione, dà comunicazione al Ministero delle attività produttive dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato. Dette delibere sono adottate nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione di cui al precedente comma 1, lettera e) e sono subordinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
 6. Le risultanze istruttorie sono acquisite dal Ministero delle attività produttive come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni tecniche, economiche e di mercato. La banca ne assume pertanto la responsabilità nella consapevolezza che, laddove il Ministero dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformità alle norme di

legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nella risoluzione della convenzione.

7. Il Ministero delle attività produttive, sulla base delle risultanze istruttorie e dei valori degli indicatori di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e 12, forma per ciascun settore, entro trenta giorni dal termine finale di invio delle risultanze medesime, le seguenti graduatorie e le pubblica:
 - a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro per i settori "industria" e "turismo", e fino a 20 milioni di euro per il settore "commercio". Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna di tali graduatorie è riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese;
 - b) una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi relativi ad un'area o a più settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 25 milioni di euro per i settori "industria" e "turismo", e fino a 20 milioni di euro per il settore "commercio"; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna di tali graduatorie è riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese. Ai fini della formazione delle graduatorie speciali ciascuna regione può individuare più di un settore di attività o più aree territoriali ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e destina alla relativa graduatoria non più del 50% delle proprie risorse disponibili. Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali, per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui alla lettera a);
 - c) due graduatorie multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle aree del Mezzogiorno e l'altra per quelle ubicate nelle aree del Centro-Nord, riguardanti i programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e relative ai soli settori "industria" e "turismo".
8. Per il computo dei termini di cui ai commi 4, 5 e 7, relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie, non si considera il mese di agosto.
9. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 7, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati dei seguenti indicatori:
 - a) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale stabilita nell'allegato n. 3 al presente decreto e la misura richiesta;
 - b) rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e il totale delle spese ammissibili;
 - c) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità

regionali, limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie di cui al comma 7, lettere a) e b).

10. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con le regioni, può stabilire specifiche priorità settoriali e/o territoriali da applicare alle graduatorie multiregionali di cui al comma 7, lettera c), determinando il punteggio specifico da assegnare ai programmi rispondenti alle priorità medesime. Le priorità sono definite con riferimento a settori di attività ritenuti strategici per lo sviluppo e a specifiche aree territoriali, queste ultime individuate anche sulla base delle intese istituzionali di programma sottoscritte presso la Presidenza del Consiglio con la partecipazione del Ministero delle attività produttive.

11. Ai fini di quanto disposto dal comma 9, si precisa quanto segue:

- a) con riferimento all'indicatore di cui alla lettera a), alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste all'articolo 2 comma 1 e fermo restando che l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario non può superare l'importo degli investimenti ammissibili;
- b) con riferimento all'indicatore di cui alla lettera b), gli investimenti innovativi riguardano:
 - b.1) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;
 - b.2) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;
 - b.3) acquisizione di brevetti funzionali all'esercizio dell'attività oggetto del programma;
 - b.4) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
 - b.5) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;
- c) con riferimento all'indicatore di cui alla lettera c), ai fini della formazione delle graduatorie ordinarie di cui al comma 7, lettera a), le priorità regionali sono individuate da ciascuna regione e provincia autonoma in relazione alle aree del

proprio territorio, alle attività e alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni, al fine di adeguare gli interventi alle esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle graduatorie speciali di cui al comma 7, lettera b), le priorità regionali sono individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle attività, rispettivamente alle specifiche attività ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento. Dette priorità sono indicate attraverso l'assegnazione a ciascuna combinazione dei suddetti elementi di un punteggio compreso tra 0 e 30 per le graduatorie regionali ordinarie ovvero tra 0 e 20 per quelle speciali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, formulano le proprie proposte, sia per le graduatorie ordinarie che per quelle speciali, indicando, in relazione a queste ultime anche la quota di risorse ad esse destinata ed individuano i limiti minimi di investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Nel caso in cui i limiti minimi di investimento non vengano indicati, si considera confermato il limite minimo di 1 milione di euro. In relazione alle attività del "settore turismo", ciascuna regione, nell'ambito della formulazione delle predette proposte, indica anche le eventuali ulteriori attività ammissibili, ai sensi del precedente articolo 1, comma 4 lettera b), purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione europea. Qualora una regione non modifichi, entro il predetto termine, le proposte formulate per l'anno precedente, le stesse si intendono confermate anche per i bandi dell'anno successivo. Il Ministro delle attività produttive, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate, oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno.

12. Il valore di ciascuno degli indicatori è incrementato delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili:
- a) 1,5% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, pari almeno al 3% del fatturato; l'incremento degli indicatori è dello 0,75% se il predetto valore medio delle spese di ricerca e sviluppo è pari almeno al 2% del fatturato;
 - b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50%;
 - c) 0,5% per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione della domanda abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione

ambientale ISO 14001 o EMAS;

- d) 0,5% per i programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, realizzate nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda; le predette operazioni di fusione devono riferirsi a piccole e medie imprese che, alla data della fusione, operino da almeno tre anni e che presentino, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica e delle immobilizzazioni pari, entrambi, ad almeno il 15% della somma dei predetti valori riferiti a tutti i soggetti interessati dalla fusione. Le operazioni di fusione devono inoltre riferirsi a piccole e medie imprese operanti in settori di attività riconducibili alla medesima divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero contraddistinte da un forte collegamento economico a monte o a valle. Ai fini di cui sopra, il predetto collegamento economico sussiste allorché ciascuna delle imprese interessate dall'operazione di fusione ha fatturato ad almeno una delle altre non meno del 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio precedente la data in cui l'operazione di fusione è ultimata. Alla data di presentazione della domanda le predette operazioni di fusione devono risultare già perfezionate;
 - e) 0,25% per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unità produttive, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, siano stati realizzati stages della durata minima di tre mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con Università o Centri di ricerca pubblici e privati;
 - f) 0,25% per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino dotate, nell'unità produttiva oggetto del programma, di strutture adibite ad asili nido conformi alla vigente normativa in materia, nonché per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano ottenuto, con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda, la riduzione tariffaria dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;
 - g) 1% per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non più di un anno.
13. Le premialità di cui al comma precedente possono essere modificate con decreto interministeriale adottato con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 9

(Concessione delle agevolazioni)

1. Il Ministero delle attività produttive, successivamente alla formazione delle graduatorie

e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ivi comprese quelle a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e adotta altresì i provvedimenti di diniego delle agevolazioni per le domande non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e quelli di esclusione dalla graduatoria per le domande che hanno avuto esito istruttorio negativo. Detti provvedimenti sono trasmessi alle banche concessionarie per il conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori e ai soggetti agenti di cui alla convenzione citata all'articolo 8, comma 1, lettera e).

2. Il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, è stipulato, successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro novanta giorni dal ricevimento del decreto di concessione da parte dell'impresa, tra l'impresa beneficiaria e il soggetto agente di cui alla convenzione citata all'articolo 8, comma 1, lettera e), in conformità alle disposizioni del presente decreto e della convenzione medesima. Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il contratto è stipulato successivamente al provvedimento del Ministero delle attività produttive relativo agli esiti di detta notifica ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto medesimo. Nel caso di investimenti da realizzare mediante locazione finanziaria, il contratto di finanziamento, relativo alla quota agevolata, è stipulato tra il soggetto agente e la società di leasing.
3. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai soli fini della decorrenza di ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie, purchè le imprese interessate ne diano esplicita conferma. Detta conferma, unitamente alla nuova delibera del finanziamento bancario, deve essere presentata alla banca concessionaria entro i termini di presentazione delle domande relativi al solo primo bando utile successivo. Qualora l'impresa intenda mantenere valide le predette condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, la domanda riformulata deve essere presentata, unitamente alla nuova delibera di finanziamento bancario, entro lo stesso termine, fermo restando che l'importo delle spese per il quale si richiede l'agevolazione non può essere aumentato. Le domande agevolate in misura parziale a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono utilizzare le predette modalità con l'ulteriore condizione che all'atto della richiesta di inserimento, ovvero della riformulazione, sia espressa formale rinuncia all'agevolazione concessa.

Art. 10
(Modalità di erogazione)

1. Il programma di investimenti agevolato deve essere ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per

i programmi per i quali l'importo del contributo in conto capitale è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima. Detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta per non oltre sei mesi, previa preventiva richiesta e per cause di forza maggiore; per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero delle attività produttive relativo agli esiti della detta notifica; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero delle attività produttive per consentire l'ammissibilità dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario. Entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero dal ricevimento del decreto di concessione qualora a tale data il programma medesimo risulti già ultimato, l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione può essere resa più volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di programmi realizzati con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma stesso è sostituita dal verbale di consegna dei beni.

2. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di finanziamento di cui all'articolo 9, comma 2, in non più di tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali è resa disponibile il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento. Il suddetto importo è erogato in due quote di pari ammontare qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta ed il programma preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1. Sono esclusi da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea. L'erogazione del finanziamento avviene in non più di sei quote, da erogarsi a fronte di stati di avanzamento almeno semestrali, ovvero in non più di tre quote se per il contributo in conto capitale è prevista l'erogazione in due quote.
3. Le quote di contributo in conto capitale e di finanziamento sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili; la prima quota del solo contributo in conto capitale può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
4. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie o l'istituto collaboratore trasmettono alla banca concessionaria la documentazione indicata all'articolo 12, per l'accertamento, da parte della banca medesima, della corrispondenza degli investimenti realizzati al programma approvato e alle erogazioni richieste.
5. La banca concessionaria, entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui all'articolo 12, effettuate le valutazioni ivi previste, richiede al Ministero delle attività produttive, relativamente al contributo in conto capitale, l'erogazione delle corrispondenti quote e, relativamente al finanziamento, trasmette al soggetto agente previsto dalla convenzione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera e) gli esiti delle verifiche effettuate, affinché lo stesso provveda ai conseguenti

adempimenti. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all'articolo 13, comma 3, dal contributo in conto capitale viene trattenuto il dieci per cento dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.

6. Per i programmi che prevedono, in tutto o in parte, investimenti mediante locazione finanziaria, il contributo in conto capitale e il finanziamento agevolato sono erogati agli istituti collaboratori, che provvedono a trasferire le agevolazioni all'impresa beneficiaria secondo le modalità stabilite nella circolare di cui all'articolo 4, comma 4, applicando, per il finanziamento agevolato, una riduzione dei canoni che garantisca all'impresa stessa l'equivalenza finanziaria delle agevolazioni concesse.

Art. 11

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero delle attività produttive qualora:
 - a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo di "de minimis";
 - b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
 - c) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - d) l'impresa non abbia maturato le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del contributo in conto capitale entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione, ovvero entro 18 mesi dalla medesima data nel caso di programmi per i quali il contributo in conto capitale è reso disponibile in due quote; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati dall'impresa e in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato di avanzamento raggiunto dall'intero programma;
 - e) il programma non venga ultimato entro i termini previsti all'articolo 10, comma 1;
 - f) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - g) calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'articolo 8, comma 9, suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti di tali

indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria superi i 20 punti percentuali;

- h) sia verificata l'insussistenza delle condizioni previste all'articolo 8, comma 12 per il riconoscimento delle maggiorazioni degli indicatori;
 - i) nel corso della realizzazione del programma di investimenti agevolato nel settore "industria" e "commercio", venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato; ovvero, per il settore "turismo", l'attività svolta nell'unità produttiva sia modificata da ricettiva a non ricettiva e viceversa;
 - l) il contratto di finanziamento non sia stipulato entro i termini stabiliti all'articolo 9, comma 2;
 - m) il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti, o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale.
2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla tempestiva segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale.
3. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la distrazione dovesse essere rilevata nel corso di accertamenti o ispezioni effettuati dal Ministero e/o dalle banche concessionarie senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero importo concesso a fronte del programma approvato.
4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero

medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1 la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria entro e non oltre la scadenza dei ventiquattro o dei quarantotto mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero delle attività produttive detta richiesta, a mano o mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
6. Nelle ipotesi sub d), f), g), h), i), l) e m) del comma 1 la revoca delle agevolazioni è totale.
7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo già erogato. Per il finanziamento agevolato, la revoca comporta, oltre alla risoluzione del contratto, la restituzione dell'importo del beneficio di cui l'impresa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca in termini di differenza di interessi sul finanziamento agevolato, così come definita all'articolo 2, comma 2.
8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.
9. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
10. La risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l'estinzione anticipata, intervenuta successivamente all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale comporta la revoca dell'agevolazione in termini di differenziale di interessi a decorrere dalla risoluzione medesima.
11. Le banche concessionarie inviano al Ministero delle attività produttive il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, dandone contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. Detta comunicazione è trasmessa anche al soggetto agente previsto dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e).

Art. 12

(Documentazione di spesa)

1. Ai fini dell'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e di finanziamento, l'impresa o l'istituto collaboratore trasmette alla banca concessionaria la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati.
2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorsi sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1, la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma non sia stata trasmessa, la banca concessionaria propone al Ministero delle attività produttive la revoca dell'agevolazione e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.
3. La documentazione di spesa consiste, in alternativa, in:
 - a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale o in copia autenticata, e, per i casi consentiti, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;
 - b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa, ovvero elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, nonché elaborati informatizzati, riportanti il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, la completa descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA ed una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite.
4. La documentazione di cui al comma 3 è suddivisa per capitoli omogenei di spesa e ad essa sono allegate specifiche dichiarazioni, nonché i documenti indicati dalla circolare di cui all'articolo 4, comma 4. I titoli di spesa originali devono riportare l'indicazione del programma agevolato cui si riferiscono. Le dichiarazioni attestano in particolare:
 - a) che gli elenchi o gli elaborati di cui alla lettera b) del comma 3 sono conformi ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
 - b) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese inerenti unicamente la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di agevolazione;
 - c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
 - d) che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse;

-
- e) che, ai soli fini dell'erogazione del contributo in conto capitale, le forniture sono state pagate e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.
5. Le dichiarazioni di cui al comma 4 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni, ad eccezione di quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 4, che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dall'istituto collaboratore. Per i programmi con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a 1.500.000,00 euro sono previste ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito con la circolare di cui all'articolo 4, comma 4.
6. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione di spesa e le relative dichiarazioni, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato.
7. In relazione a quanto disposto al successivo articolo 13, comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento e dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per le verifiche, le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle attività produttive:
- a) una relazione sullo stato finale del programma, riportante le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga un giudizio di pertinenza e congruità delle spese ed evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, indicando gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) e gli investimenti innovativi realizzati e rientranti tra quelli previsti all'articolo 8, comma 11;
 - b) le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5;
 - c) per i programmi la cui spesa ammissibile risulti superiore a 1.500.000,00 euro, la documentazione di spesa vistata dalle banche medesime.

Art. 13

(Concessione definitiva delle agevolazioni)

1. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 12, comma 7 da parte delle banche concessionarie, il Ministero delle attività produttive dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso con le modalità e i criteri di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Ai fini dell'emanazione del decreto di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze di tali accertamenti.

2. Per i programmi indicati all'articolo 12, comma 5, l'avvenuta realizzazione degli investimenti è attestata attraverso le dichiarazioni previste allo stesso comma 5 e la relazione finale di cui al comma 7, lettera a) del medesimo articolo. L'ammontare degli investimenti ammissibili ai fini del decreto di concessione definitiva è quello risultante dalla detta relazione finale.
3. Sulla base degli accertamenti e della relazione finale, il Ministero delle attività produttive provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria, e adotta il decreto di concessione definitiva o la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti e la relazione finale sono portati a conoscenza dell'impresa stessa.
4. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono a richiedere al Ministero delle attività produttive quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie relativamente al contributo in c/capitale, ovvero a richiedere alle imprese medesime le somme da queste dovute, maggiorate nella misura stabilita all'articolo 11, comma 9.
5. Il decreto di concessione definitiva deve essere adottato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 12, comma 3; trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 4.

Art. 14
(Controlli e ispezioni)

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero delle attività produttive può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attività delle banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti.
2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 9, comma 1, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato d'avanzamento del programma e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero delle attività produttive. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, a decorrere da quello relativo all'avvio del programma agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma medesimo. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare la revoca totale delle agevolazioni concesse.

Articolo 15

(Modalità semplificate per l'accesso alle agevolazioni delle imprese artigiane)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con le modalità semplificate stabilite nel presente articolo alle imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche e integrazioni, appartenenti al settore "industria", così come definito al precedente articolo 1, comma 4, lettera a).
2. Per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1, il Ministero delle Attività Produttive si avvale del soggetto gestore del Fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di seguito denominato "soggetto gestore", sulla base di apposito contratto, con il quale sono definiti i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spettanti, che sono posti a carico delle risorse destinate alle imprese artigiane con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2. Il contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è opportunamente modificato al fine di adeguarlo alle disposizioni del decreto medesimo.
3. Il soggetto gestore può stipulare convenzioni con società di locazione finanziaria, di seguito denominate "istituti collaboratori", per l'accREDITAMENTO dei contributi, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Ministero. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Il soggetto gestore può stipulare convenzioni esclusivamente con le società di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.
4. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti devono essere già costituite, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ed essere già iscritte all'Albo delle imprese artigiane. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda possono essere ammesse alle agevolazioni anche in assenza della predetta iscrizione, purché le stesse imprese siano già titolari di partita IVA, potendo l'iscrizione essere comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Tali imprese possono operare anche in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
5. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori a 100.000,00 euro e non superiori a 1.500.000,00 euro. L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre ventiquattro mesi dalla data della relativa disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui al comma 14.
6. La domanda di agevolazione è presentata al soggetto gestore ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori, per il successivo tempestivo inoltrò al soggetto gestore, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, fatta eccezione per

l'invio al Ministero.

7. La modulistica per la richiesta delle agevolazioni, e la relativa documentazione da allegare, sono indicate nella circolare ministeriale di cui all'articolo 4, comma 4.
8. Il soggetto gestore conclude la fase di istruttoria entro il novantesimo giorno dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande. Per le domande ritenute non valide ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, il soggetto gestore, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad inviare a ciascuna impresa una specifica nota di rigetto contenente le relative motivazioni. Il soggetto gestore invia altresì a ciascuna impresa, la cui domanda è stata istruita con esito positivo, una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al successivo comma. Con riferimento alle domande definite con esito positivo il soggetto gestore trasmette alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. i dati delle risultanze istruttorie e quelli relativi alle delibere di finanziamento bancario necessari per l'assunzione delle conseguenti delibere del finanziamento agevolato. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., entro dieci giorni dal ricevimento degli esiti istruttori, adotta le delibere di finanziamento agevolato e ne dà comunicazione al soggetto gestore. Dette delibere sono adottate nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) e sono subordinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
9. Entro il trentesimo giorno dal termine della fase istruttoria indicato al comma 8, il soggetto gestore forma, per ciascuna regione, una graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni e ne cura la trasmissione al Ministero delle attività produttive per la relativa approvazione e pubblicazione.
10. Per il computo dei termini di cui ai commi 8 e 9, relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie, non si considera il mese di agosto.
11. Ai fini della formazione delle graduatorie, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati dei seguenti indicatori:
 - a) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale stabilita nell'allegato n. 3 al presente decreto e la misura richiesta;
 - b) rapporto tra le spese ammissibili relative a macchinari, impianti e attrezzature e il totale delle spese ammissibili del programma;
 - c) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali.
12. Con riferimento al precedente comma 11, lettera a), alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste all'articolo 2 comma 1 e fermo restando che l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario non può superare l'importo degli investimenti ammissibili. Per quanto riguarda le priorità regionali di cui alla lettera c)